

RESOCONTO STENOGRAFICO

144.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge	14307	nuovo codice di procedura penale (691);	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	14307	CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196);	
Disegni di legge: (Approvazioni in Commissioni)	14306	SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271);	
Proposte di legge: (Annunzio)	14306	FELISSETTI: Disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).	
(Approvazioni in Commissioni)	14306	PRESIDENTE	14307, 14315, 14324, 14327
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione): Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del		CIFARELLI MICHELE (<i>PRI</i>)	14315
		DE LUCA STEFANO (<i>PLI</i>)	14327
		MELLINI MAURO (<i>PR</i>)	14308, 14315
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>DC</i>)	14324
		Interrogazioni, interpellanze e mozione: (Annunzio)	14331

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

	PAG.		PAG.
Corte dei conti:		Ordine del giorno della prossima se-	
(Trasmissione di documenti)	14323	duta	14331
Sul processo verbale:		Ritiro di un documento del sindacato	
PRESIDENTE	14305	ispettivo	14331
MELLINI MAURO (PR)	14305		

La seduta comincia alle 10.

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare sul processo verbale e per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, quelle espressioni che nel processo verbale della seduta di ieri sono, in maniera edulcorata, indicate come «scambio di apostrofi», hanno visto deputati del gruppo comunista rivolgersi al collega Negri e ai deputati radicali nel seguente modo: «Sì, avete preso i soldi dalla CIA!».

Signor Presidente, ritengo che sia grave fatto che alle mie reazioni, consistenti nel definire «mascalzoni» le persone che hanno usato quelle parole, io sia stato richiamato all'ordine. Il mio giudizio di «mascalzoni» nei confronti di chi osa attribuire simili fatti a me, ai miei compagni, a deputati di questo Parlamento, è il minimo che possa farsì! Io non definirò che «mascalzone» chi, qui dentro e fuori di qui, oserà usare quelle espressioni.

È grave, signor Presidente, che di fronte a fatti di questo genere si sia ritenuto di richiamare all'ordine me, ed è

grave anche che nel processo verbale risulti che, dopo uno scambio di invettive, sia stato fatto un richiamo all'ordine soltanto nei miei confronti.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, debbo sottolineare che non sono state materialmente percepite le espressioni che lei ha or ora attribuito ai colleghi comunisti e, forse, non sono state percepite anche per il fatto che la reazione del collega Negri e sua alle mie osservazioni è stata così clamorosa...

MAURO MELLINI. C'è stato persino il lancio di un oggetto!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, credo che lei possa constatare che questi fatti non sono stati registrati perché non sono stati percepiti. D'altra parte, non vorrei che tutto ciò fosse intervenuto dopo che io avevo faticosamente dichiarato tolta la seduta.

MAURO MELLINI. No, prima, signor Presidente!

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Mellini, le sue osservazioni risulteranno agli atti. Da parte mia, confermo che quelle dichiarazioni non erano state percepite.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 31 maggio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

REGGIANI ed altri: «Nuove norme per l'applicazione del sistema maggioritario nelle elezioni dei Consigli comunali» (1776);

REGGIANI ed altri: «Nuove norme in materia di servizio militare di leva» (1777);

REGGIANI ed altri: «Riordino del sistema pensionistico, perequazione delle pensioni e ristrutturazione dell'INPS» (1778);

CERQUETTI ed altri: «Norme sulla organizzazione, sulla preparazione e sull'impiego delle Forze armate» (1779);

AZZARO ed altri: «Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione» (1780);

MUNDO ed altri: «Norme sulla sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» (1781);

MERLONI ed altri: «Modifica dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e riammissione in servizio di magistrati che hanno lasciato l'ordine giudiziario» (1782);

PIRO: «Disciplina dei contratti di locazione finanziaria per immobili destinati ad abitazione» (1783);

PIRO: «Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il dimensionamento della rete di distribuzione all'ingrosso dei generi di monopolio di Stato» (1784);

FIANDROTTI ed altri: «Istituzione della scuola di base» (1785).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione permanente (Interni):

«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (1100) e con l'assorbimento delle proposte di legge COLOMBINI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (931); GARAVAGLIA: «Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili» (987); ARMELLIN ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi totalmente inabili» (1022); che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

dalla III Commissione permanente (Esteri):

«Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE» (approvato dalla III Commissione del Senato) (1680).

dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici):

Senatori VALORI ed altri: «Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi» (approvato dal Senato) (1617).

dalla XI Commissione permanente (Agricoltura):

«Aumento del contributo ordinario in favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'ali-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

mentazione e l'agricoltura (FAO)» (1491);

«Interventi a sostegno dell'agricoltura» (approvato dal Senato) (1736).

dalla XIV Commissione permanente (Sanità):

«Modifica all'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale» (1277).

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare comunista ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

VIOLANTE ed altri: «Norme per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti» (1558).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla III Commissione (Esteri):

«Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema "Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo" e di Vancouver (1986) sul tema "I trasporti e le telecomunicazioni" (1761) (con parere della I, della V, della IX e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI spa» (1706) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla XII Commissione (Industria):

«Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri» (1631) (con parere della I e della III Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691), e delle concorrenti proposte di legge: Casini Carlo: Riforma del codice di procedura penale (196); Spagnoli ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271); Felisetti: Disposizioni per l'emanazione del codice di procedura penale (457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle concorrenti proposte di legge: Casini Carlo: Riforma del codice di procedura penale; Spagnoli ed altri: Riforma del codice di procedura penale; Felisetti: Disposizioni per la emanazione del codice di procedura penale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, scarsi colleghi presenti, ieri, quando è iniziata la discussione dei progetti di legge di delega, in un primo tempo avevo percepito anch'io un senso di grave disagio e di irritazione per l'assenza del relatore e per la perdurante latitanza del ministro. Devo dare atto per altro al collega Casini, ora presente, che egli è stato avvertito solo ieri che stamane sarebbe proseguita la discussione. Desidero anche rilevare che, forse, la sua assenza avrebbe potuto benissimo prolungarsi anche oggi, come quella del ministro, ieri assente nella discussione su uno dei più delicati e scabrosi problemi pendenti di fronte al Parlamento di rapporti con altri organismi dello Stato, mentre incombeva un'operazione di *self service* della busta paga da parte dei magistrati e di tentativi tardivi e raffazzonati del Parlamento di provvedere a regolare secondo legge quella materia adducendo così una qualche spiegazione, se non giustificazione, di un episodio che ieri ha avuto la sua puntuale conclusione nella pubblicazione della sentenza. Ebbene, anche il ministro, che è andato in Spagna a parlare dei problemi della giustizia e del terrorismo, in fondo forse non ha fatto male. Facciamo male forse noi qui a cercare di discutere di una delga che, già conferita nel 1974, è servita soltanto da alibi per quanti da allora hanno provveduto ad imbarbarire notevolmente le leggi del nostro

paese e a creare i presupposti di una situazione di ingovernabilità del processo penale, che probabilmente troverà conferma nelle vicende che seguiranno ad un rito la cui inutilità e vacuità è proprio sottolineata dalle visibili assenze, soprattutto dalle assenze, sia pure con qualche autorevole eccezione, di tutto il settore della maggioranza governativa, del gruppo della democrazia cristiana e di altri gruppi che dovrebbero essere particolarmente impegnati in questa discussione.

Dico questo, signor Presidente, perché nella relazione, come già nella relazione al disegno di legge presentato dal Governo e in quelle presentate dai colleghi di vari gruppi, si è sottolineata l'esigenza di coniugare questi problemi del nuovo processo penale con le esigenze dell'emergenza. Desidero incidentalmente sottolineare questo brutto uso del verbo «coniugare» in senso transitivo con insolita disinvoltura grammaticale, perché «coniugare» in senso transitivo si riferisce ai verbi, mentre qui dovrebbe riferirsi al senso intransitivo del verbo, da cui deriva «coniugato» in senso di congiunto e non nel senso di «recitato» secondo la coniugazione dei verbi. Con la considerazione, poi, che chi procura la coniugazione — intendendo il verbo in senso transitivo — è un prosseneta, mentre chi lo fa quando si intende il termine in senso grammaticale è invece un grammatico e un linguista.

Parlavo della necessità di coniugare questi problemi del nuovo processo penale con le esigenze dell'emergenza. La delega del 1974, ed il suo esercizio, così laborioso, servì di alibi per poter scrivere in calce a tutte le leggi speciali che esse sarebbero rimaste in vigore fino all'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Si badi bene: fino all'emanazione «del» nuovo codice, e non «di un»; ci si riferiva quindi a quella delega, e non ad altre eventuali; quella proposizione, infatti, nel secondo caso, avrebbe significato semplicemente che le leggi speciali dovevano rimanere in vigore fino a quando non fossero state abrogate, il che sarebbe una concezione piuttosto strava-

gante della determinazione della durata delle leggi, proprio perché ovvia, perché lapalissiana.

Si affermava, dicevo, che quel codice non era agibile, che si sarebbe dovuto provvedere ad una nuova delega, e non più a proroghe di quest'ultima; occorreva una nuova struttura per effettuare il coordinamento con le leggi dell'emergenza.

Come sia concepito questo coordinamento con il processo accusatorio, e se sia possibile, sarà oggetto del mio intervento. Quello che considero di una gravità enorme, e che sta a significare la perfetta inutilità di questo dibattito, di cui sono coscienti il ministro Martinazzoli, assente, e gli altri assenti da questo dibattito — che con la loro assenza forse sottolineano meglio di quanto non facciamo noi, con la nostra presenza, il vero significato della discussione —, è che è mancato e manca in questa come in altre occasioni un bilancio della legislazione speciale che consenta, signor Presidente, signor sottosegretario, un'indicazione sulle modalità del coordinamento, sulla compatibilità delle nuove norme con la asserita permanenza dei motivi che impongono di mantenere in vigore la ricordata legislazione speciale. Sarebbe stato necessario vedere quale incidenza complessiva aveva avuto tale legislazione speciale sulla nostra civiltà giuridica; quale incidenza aveva avuto e quale avrà — perché le conseguenze non sono ancora finite — sulla concezione del processo penale, sulla moralità dei giudici, sulla loro mentalità, sulla stima dei diritti dei cittadini che hanno i giudici. Sarebbe stato un punto fondamentale da chiarire quello dell'incidenza delle norme rispetto ai comportamenti ed alle interpretazioni dei giudici.

Altre volte, signor Presidente, parlando, ad esempio, di una legge centrale della legislazione dell'emergenza, la legge sui pentiti, che è indicativa proprio del fenomeno di espansione della portata della legislazione speciale, ho fatto alcune considerazioni. Queste riflessioni sono anche riportate in un libretto che invierò al mi-

nistro Martinazzoli, perché almeno gli giunga qualche eco, ed anche perché sono sicuro che lo apprezzerà, perché apprezza tutto, il ministro Martinazzoli: è il ministro delle buone intenzioni, ha manifestato tutte le buone intenzioni possibili in materia di giustizia e ne ha fatto il lastrico per queste vie dell'inferno che sono reali e consistenti, a prescindere dall'esistenza dell'inferno.

Faccio riferimento molto spesso a quella meravigliosa introduzione alla *Storia della colonna infame* di Manzoni, in cui si discute — a distanza di decenni, quasi di un secolo, mi pare — tra Manzoni e Verri di chi sia la colpa dell'ingiustizia, anche in presenza dell'applicazione di leggi barbare ed ingiuste. Verri, illuminista, diceva che la colpa è della legge, la legge della tortura.

ADOLFO SARTI. C'è un libro di un importante processualista uscito in questi giorni...

MAURO MELLINI. Poi ce n'è uno di un non processualista, che sarei io, che tratta questo argomento, e che uscirà tra qualche giorno (in ritardo, come succede anche a chi è grande, ma soprattutto a chi non lo è).

Verri diceva che la tortura è colpa della legge. Manzoni replicava che gli faceva orrore l'idea dell'ineluttabilità che leggi, condizioni, spirito dei tempi, ignoranza dei tempi, portassero all'ingiustizia; perché diceva che i fatti conclamavano l'innocenza, anche per chi avesse creduto alle unzioni, anche per chi avesse praticato la tortura, e la tortura era stata applicata male. Aveva ragione Verri o aveva ragione Manzoni? Avevano ragione tutti e due, e forse non dicevano l'intera verità tutti e due.

La realtà è che le ignominie dei giudici nella *Storia della colonna infame* erano determinate dallo spirito della legge sulla tortura. Lo spirito delle vostre leggi speciali, delle vostre leggi sui pentiti, delle vostre leggi sulla carcerazione preventiva, della vostra «legge Reale», delle leggi che dal 1974, servendosi in parte anche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

dell'alibi della futura emanazione di un codice moderno e civile di procedura penale, avete emanato: quelle leggi hanno creato nei giudici una mentalità che è la mentalità della tortura.

Qui non si tratta della legge sui pentiti; certo, la legge sui pentiti non dice che bisogna costringere la gente a pentirsi, ma la logica porta a questo. La legge sui pentiti non porta all'obbligo di mandare all'estero Fioroni prima che sia andato in aula a guardare in faccia e ad essere guardato in faccia dalle persone che ha accusato; ma la logica, lo spirito, le prassi, gli allentamenti di quello spirito di civiltà che ripugnava alla legge sui pentiti e a quelle applicazioni, comportavano che, una volta che si erano applicati benefici per il contributo dato, una volta che il prezzo era stato pagato, non bisognasse concepire che la «merce» fornita dal pentito potesse essere merce avariata. Guai, lo Stato avrebbe riconosciuto di essersi lasciato truffare!

Allora ben vada all'estero il pentito, si dia per scontata la verità di quanto egli ha detto, perché non si può fare brutta figura! Signor Presidente, io credo che nessuno ha voluto fare un bilancio di queste norme. Si è detto: la legge sui pentiti vi è anche nei paesi anglosassoni. Certo, ma che succede in quei paesi? Lì chi si pente la mattina dopo va davanti al magistrato e di fronte all'avvocato della persona che ha indicato come correo o come colpevole ripete le sue accuse. Lì si fa l'operazione del pentimento per sfuggire alla pena, qui ci si pente per sfuggire alla condanna senza processo, alla carcerazione preventiva. Qui conviene pentirsi di reati che non si sono commessi. Ve ne darò degli esempi.

Il regime carcerario, il carcere speciale che cosa sono se non forme di tortura? Di fronte a questa sindrome, come si fa ad affermare che occorre coordinare in relazione al problema della grande criminalità le norme della legislazione speciale con il nuovo processo e le nuove esigenze? Quale processo e quali esigenze?

Nella prassi, signor Presidente, vi è un fatto ancora più vergognoso dei pentiti,

della legislazione speciale e del regime carcerario. Mi riferisco ai maxiprocessi. Quando a questo proposito si afferma che occorre tener conto delle esigenze della lotta alla grande criminalità, ho l'impressione che si dia per scontato che i maxi processi sono il risultato di successi della giustizia che riesce a portare sul banco degli imputati — chi più ne ha, più ne metta — 70-80-100-300-800 persone.

Signor Presidente, io sostengo che un giudice che rinvia a giudizio e pretende di fare un processo a 800 persone deve essere interdetto. Certo, non vi è un limite massimo a questo riguardo, ma nel codice non vi è neppure scritto che non si possa fermare il corso del sole con una ordinanza di un giudice; se un magistrato lo facesse, però, benché da nessuna parte gli sia vietato, credo che sarebbe, quanto meno, sottoposto a qualche forma di procedimento per cercare di superare la inamovibilità. Un magistrato che pretende di giudicare, di mantenere in carcerazione preventiva e di mandare di fronte ad una corte d'assise 800 persone è matto. È un megalomane. Questa megalomania è però suggerita da tutto l'atteggiamento di un sociologismo che porta a quelle considerazioni cui faceva cenno ieri il collega Violante: dal delitto si passa a preoccuparsi più del delinquente. Dai reati-fine si finisce per preoccuparsi di più dei reati-mezzo, delle associazioni a delinquere.

La maggior parte delle maxi-istruttorie si accentrano e si fermano sul problema dei reati associativi. Si creano così nuovi reati associativi, si crea addirittura la mostruosità della associazione di stampo mafioso. Vi pare che nella legislazione di un paese civile si debba leggere della esistenza di associazioni di stampo mafioso? Dov'è questo stampo? Qual è l'associazione di stampo mafioso? Quella di stampo mafioso. A questa mostruosità si legano poi limiti illimitati di carcerazione preventiva. In pratica si dice che su questo dobbiamo coniugare esigenze di garantismo ed esigenze di difesa sociale, perché da quello ci dobbiamo difendere.

L'incapacità di difendersi dai delitti comporta la volontà di difendersi dalle

ombre dei delitti e all'incapacità di pervenire all'individuazione della responsabilità supplisce l'individuazione del vincolo associativo, della qualità, dello stampo!

Tutto questo, comunque, sarebbe ancora poca cosa, se alla fine veramente si riuscissero a coniugare quelle esigenze. Diciamo magari collegare, perché forse sarebbe meglio usare, se possibile, termini grammaticalmente corretti. Comunque, anche se non lo facciamo non è molto grave, purché alla base vi sia una qualche logica.

Dunque, abbiamo oggi una legislazione speciale e speriamo di potervi porre mano successivamente. Intanto, facciamo fronte a queste situazioni, delimitiamo. Delimitiamo! Questo si dice. Ma i fatti sono diversi ed ecco la mancanza di quel bilancio che non si è fatto, di quel dibattito che non si è svolto perché la classe politica è latitante! Anche il ministro della giustizia è latitante, non perché non sia qui oggi e preferisca stare in Spagna, ma perché queste cose preferisce discuterle con quella consociazione (qualcuno ha parlato di «loggia» o di «cosca») composta da quei 35 giudici che ormai sono diventati gli interlocutori privilegiati, i veri legislatori, quelli ai quali il ministro risponde, quelli che, avendo il merito di avere condotto in prima persona la battaglia, con tanti rischi (e questo è vero), sono ormai assurti al ruolo di esperti dell'emergenza. Ma, come accade per tutti gli esperti, anche questi hanno paura che l'emergenza venga meno e devono quindi continuare: quando si è abituati ad avere carta bianca (come si dice in certi ambienti), si è sconcertati dal vedere certe funzioni ricondotte nei limiti.

Dicevo che il fatto grave è questo: la legge sui pentiti era delimitata, anche se non con la precisione che sarebbe stata necessaria, ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Guardiamo invece quello che è successo: non c'è oggi processo nel quale la prova principe non sia quella fornita dai pentiti. E il ministro, con la sua buona volontà, ci dice che bisogna ancora estendere la legislazione premiale! La parola «pentito» è di-

ventata una parolaccia, non si usa più: il pentimento era una cosa sublime, ma ora ne hanno fatto una cosa abietta! Si parla così di «legislazione premiale»: si va direttamente in paradiso, senza più passare attraverso la fase del pentimento!

Dicevo che ormai nei processi di mafia, nei processi per omicidio, nei processi per droga, ogni volta che vi siano più imputati, la prova principe è il pentito. Ma nella legislazione sui pentiti non c'è scritta una norma, che pure io avevo proposto di inserire, traendola dal regolamento criminale pontificio. Il mio emendamento fu dichiarato inammissibile perché si disse che era proposto in termini sconvenienti. Questo era il testo: «È fatto divieto a qualunque ministro di tribunale o della forza pubblica di fare lusinga di impunità a condizione che siano dati ragguagli sui compiti». Una norma civilissima, se è consentito condividere l'opinione di Manzoni, secondo il quale certe cose immonde possono essere temperate e rese un pochino più civili.

Un magistrato, veramente sublime per la sua ingenuità e il suo candore, mi ha detto di aver arrestato un imputato perché la polizia gli aveva detto che, se lo schiaffava dentro, quello si sarebbe pentito. Invece non aveva niente di cui pentirsi, poveretto! Quel magistrato mi diceva per questo di essere molto sconcertato. Molti altri giudici non affermano cose del genere, ma la realtà è che tristissima è la condizione di chi non riesce a pentirsi perché non ha nulla di cui pentirsi. Vedete che vi è un'espansione oltre i limiti delle norme, con una violazione delle norme. Manzoni parlava di violazione delle norme sulla tortura: qui si tratta della violazione delle norme sui pentiti. Quanto alle monete, si dice che la cattiva cacci quella buona: le leggi cattive cacciano allora quelle buone, signor Presidente! Ecco l'espansione: la limitazione a certe materie è problematica. Nella sostanza del diritto penale, come può dirsi quale sia la grande criminalità o la piccola criminalità? Molto spesso, infatti, la grande criminalità è l'organizzazione della piccola criminalità e della sua diffusione.

Ho avuto finora l'esperienza della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (finora, perché sono dimissionario, ma la Presidenza della Camera non me ne ha dato atto): c'è stato un fatto molto grave, di cui forse sarà bene che anche l'Assemblea discuta, per la stessa vita di questa Giunta; lì ho imparato che non è vero che il mondo politico sia insensibile di fronte alla barbarie del sistema dei pentiti, perché quando un pentito di un reato di peculato fa il nome di qualche sindaco, o di un assessore regionale o di un deputato, tutti insorgono, e lamentano che sulla base delle dichiarazioni d'un mascalzone, di un pendaglio da forca, si debba trascinare nel fango l'onore di una persona! E già, perché i giudici ce l'hanno con i politici... ma andiamo! Qualcuno ce l'avrà con i politici, ma la realtà è che gli stracci vanno sempre in aria, anche tra coloro che sono indicati dai pentiti, signor Presidente!

Nelle aule parlamentari, nella Commissione inquirente, chi ha parlato pronunciando parole di fuoco contro il valore delle dichiarazioni dei pentiti, di un superpentito, «benemerito», cui faranno il monumento, signor Presidente? Sulla sua parola, sulla parola di un pentito, può ripetersi con il Belli: *«E manco c'è mai stata carestia/d'abbati, monsignori e cardinali/ giudici delli sacri tribunali/da impiccavve sul detto d'una spia!»* Signor Presidente, chi è che ha levato la parola nei confronti di questo eroe, Sandalo? Abbiamo inteso un magistrato, un parlamentare membro della Commissione inquirente, e bisognerebbe in ogni momento rileggere quello che ha detto il senatore Vitalone circa le accuse di un pentito nei confronti del Presidente Cossiga! Aveva ragione! Su questo, certamente aveva ragione: una volta tanto, sono d'accordo anche con il senatore Vitalone, ma queste cose non si possono dire soltanto quando si parla di uomini politici!

Che cosa sta avvenendo nel paese? Cosa sta dicendo la gente, oggi? Certo, son delinquenti, son terroristi, son camorristi, ma stanno avvenendo cose incredibili, ed è grave non che vi siano magistrati come

quelli di cui parlava Manzoni, ma che per un fenomeno di cui noi legislatori siamo responsabili — perché ne abbiamo dato l'avvio (le buone leggi, signor Presidente, debbono essere anche il presidio contro le debolezze dei magistrati — succedano cose come quelle registrate in Calabria, od in Sardegna. Signor Presidente, in un processo in Sardegna ho avuto davanti a me il genitore di una guardia carceraria accusata da un pentito, a sua volta minacciato da un magistrato di trasferimento in un carcere speciale dove sarebbe stato ammazzato! Una minaccia di morte, dunque, fatta da un magistrato: se non ti penti, ci rimetti la pelle!

La guardia carceraria di leva, poveretta, si pente ed accusa un innocente preso a caso. Poi si pente dell'atto infame compiuto; torna dal magistrato e confessa di essere innocente: viene rimesso in galera! Viene accusato di calunnia, signor Presidente, di calunnia: si va al dibattimento. Naturalmente poi si è pentito anche quello che lo aveva accusato, tutto viene fuori, nel famoso processo di Cagliari; il processo Manuella è una pagina infame nella storia della giustizia italiana; però viene condannato per calunnia, signor Presidente. Vergogna! Ma la cosa più grave è che quei magistrati pieni di furore — uno si è dichiarato radicale, ma credo sia nazista — creino l'impunità per uno stupratore, un maniaco sessuale, un avvocato produttore di pentiti. Questi magistrati hanno sequestrato, presso l'ordine degli avvocati di Cagliari, il fascicolo riguardante questo personaggio, il quale deve continuare a produrre pentiti. Vergogna! Come possiamo parlare di nuovo processo penale se questa è la mentalità e se non si ha il coraggio di affrontare questo sistema? Un giudice a Palmi ha firmato un mandato di cattura per 122 imputati sul «detto di una spia», come direbbe Gioacchino Belli. La moglie di questa spia ha poi convalidato le dichiarazioni rese dal marito. Ma lo stesso giudice, in un altro processo, ha cancellato il nome di uno degli imputati e lo ha fatto risultare, nella pagina successiva, come un testimone. Questa persona, nel confes-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

sare di essere stato l'autore di un omicidio, ha fatto il nome di chi gli aveva dato la macchina e di chi gli aveva dato la pistola. Altri mandati di cattura, mentre l'omicida diventa testimone. Il pubblico ministero si scandalizza e dice al presidente del tribunale: cosa devo fare di fronte a queste ignominie? Il presidente del tribunale viene denunciato, abbandona l'ufficio giudiziario e viene trasferito. Comunque questo magistrato di Palmi, otto giorni dopo aver cessato di ricoprire la sua carica, si reca nel carcere e si fa rilasciare 14 fogli firmati in bianco che riempie retrodatandoli. Forse non si accerteranno mai questi fatti, perché a questo punto si dirà che la questione è inverosimile. Perfino i giornalisti che hanno fatto cenno a questa vicenda sono stati arrestati. Vergogna! Come si pensa di coniugare la legislazione dell'emergenza con le esigenze di un processo moderno, civile, di stampo accusatorio e con le garanzie dell'imputato? Vergogna! Come si fa, in questa Camera, a domandarsi se sia possibile che si facciano processi a centinaia di persone imputate ciascuna di dieci reati? I giudici popolari, la corte d'assise, cosa potranno fare?

Ieri, il collega Violante ha detto che il dibattito è ridotto ad una sorta di spolverino, tanto per dire che vi è stato un momento dibattimentale. Questo sarebbe nulla, ma il guaio è che non si colpisce alla radice la malapianta dei reati associativi. Si parla tanto di criminalità organizzata e voi invece volete abolire i reati associativi. Signor Presidente, la criminalità organizzata non c'è solo in Italia. Negli Stati Uniti, Al Capone, capo di una criminalità organizzata di ben altra tecnica e rilevanza, o comunque sicuramente non inferiore a quella del nostro paese, non è stato certamente accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Non possiamo dire che gli Stati Uniti non abbiano saputo affrontare problemi di questo genere. È inutile parlare di pene stabilite per reati associativi, quando poi non fanno riscontro per reati-fine compiuti e non compiuti dagli imputati. Io credo che tutto questo forse sia

cosa che fa sorridere gli altri, ma non certo noi! Questa è la sensazione che tutti abbiamo: non si vuole affrontare il bilancio della cosiddetta emergenza! Se non si farà tutto questo, il discorso resterà inutile. Fa bene il ministro Martinazzoli a rimanere in Spagna, mentre meno ha fatto a non assistere ad una seduta come quella di ieri.

C'è un'altra considerazione che voglio fare: le cattive leggi fanno i cattivi giudici! A Civitavecchia, signor Presidente, un pentito accusato di truffa nelle USL ad un certo punto, ha tentato un ricatto dicendo che, se non gli fossero stati dati svariati milioni da parte di alcuni medici, egli avrebbe accusato altre persone. Quindi, imputato anche di estorsione e poi arrestato, egli si pente non di aver fatto quelle estorsioni, ma di aver fatto quelle truffe e, in quanto pentito, manda ad effetto le minacce delle estorsioni, facendo i nomi di persone innocenti. Diciannove mandati di cattura partono allora nei confronti di altrettanti medici con alcuni dei quali — è stato provato documentalmente — il pentito non aveva avuto alcun rapporto.

Ebbene, signor Presidente, volete che la gente cominci a pensare alla magistratura come alla dittatura giudiziaria? Ieri certo in quest'aula, con i voti espressi, c'è stata confusione, con i franchi tiratori, ma certamente serpeggiava un notevole senso di disagio nei confronti della magistratura. *Imputet sibi*, si dirà! Imputiamo a noi stessi la responsabilità di aver creato le condizioni perché i magistrati si comportino in questo modo. La prima responsabilità è sempre del legislatore! Ma i dati di fatto sono questi: il bilancio bisogna farlo. Non dobbiamo porre all'indice solo la magistratura, ma anche la classe politica: l'una e l'altra!

Tenendo conto di quanto è accaduto ieri e ricordando le cose dette e non dette (che spesso sono ancora più gravi) presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere, io avverto una grave preoccupazione per l'indipendenza della magistratura nella quale, peraltro, credo fermamente. Certo, signor Presidente, credo nel principio stabilito dalla Costituzione: il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

giudice è soggetto soltanto alla legge. La nostra legislazione di emergenza, i vostri ammiccamenti e le deformazioni della stessa legislazione di emergenza fatta e — come diceva Giacomo Mancini in questa stessa aula — anche violata... Certo, ci sono delle leggi che sono fatte apposta per essere violate, che hanno uno spirito ed una logica che porta alla violazione di ogni limite che esse stesse cercano di porre ai poteri che conferiscono o a quanto stabiliscono. Dunque, in queste condizioni alla magistratura è stata data carta bianca, cioè essa non è soggetta alla legge.

Questo è un appello accorato, anche se le parole che dico sono dure, anche se sostengo che vi sono atti delittuosi. Sono anche del parere del Manzoni, il quale sosteneva che esiste una responsabilità morale grave e che nessuno è assolto per il fatto che la legge ha avviato il processo storico, affinché certi fatti si determinino sul piano morale e nelle coscienze individuali. Però, signor Presidente, «carta bianca» significa che il giudice non è soggetto alla legge e non basta che ci sia una legge che dica che il giudice possa fare quello che gli pare, perché anche in questo caso il giudice sarebbe soggetto alla legge che gli dice di fare quello che gli pare. Non è questo il punto! Soggetto alla legge significa che la legge regola l'attività del giudice che amministra la legge, che applica la legge, e che il giudice è forte per i limiti e le pastoie che gli dà la legge, assai più di quanto non sarebbe con una legge che lo autorizzasse a fare ciò che vuole. Se il giudice è autorizzato a fare ciò che vuole e non è soggetto alla legge, prima o poi il giudice finirà con l'essere soggetto a qualcun altro. E ci sono, signor Presidente, delle avvisaglie; in queste condizioni, il giorno che da qualche parte politica il decisionismo, o più probabilmente l'unità nazionale (quella che ha creato questa legislazione di emergenza), imponesse forme di assoggettamento della magistratura ai vincoli e ai controlli di cui si è parlato, cosa accadrebbe con l'autolesionismo della magistratura, dopo che ieri, la Cassazione, a

sezioni riunite, ha provveduto alla consacrazione del *self service* della busta paga, dopo che ha stabilito che si possono avere procuratori generali nominati anche dal ministro della difesa, da chiunque, secondo l'interpretazione della norma sulle sezioni specializzate? Misteri delle interpretazioni! Domani il ministro delle finanze nominerà il suo procuratore generale in Cassazione, o il ministro dei trasporti, o non so chi altri!

Il paese, signor Presidente, applaudirà ad una menomazione della indipendenza della magistratura, che in realtà sarà contro la gente, contro il cittadino qualsiasi, che rimarrà assoggettato ad altre forme. Certo, la gente reagirà quando magari un pensionato sarà stato schiaffato in galera e sarà, giustamente, gonfiato il fatto della sua ingiusta detenzione, della follia di un magistrato che non guardando un documento ha commesso un errore. In un dibattito un magistrato mi diceva, a proposito del caso Tortora, che quel giudice è esemplare, è un garantista ed ha liberato 200 persone dopo aver constatato che era avvenuto un errore di persona. Bel lavoro! Fra le garanzie di questo paese ci sono persino dei magistrati che, se si accorgono di aver compiuto un arresto per errore di persona, ti liberano! Ma una volta che l'errore di persona dura un po' di più, allora subentra il potere politico, cioè quelli che lamentano i mandati di cattura facili solo quando sono emessi contro i ladri di regime.

E allora il potere politico si ribellerà e invocherà il controllo sulla magistratura, ponendo praticamente la parola «fine» a questa situazione di indipendenza ed il paese plauderà, ribadendo così una sua soggezione, non solo a questi metodi, ma anche alla chiusura del cerchio della partitocrazia, che non attende che questo! Non attende altro che questo regime, fondato sull'illegalità, abbia anche la sicurezza e la tranquillità rispetto all'eventuale possibilità che un qualche magistrato intervenga con la legge penale dove, certamente, dovrebbero prima intervenire altre norme di legge, ma dove deve anche intervenire la legge penale,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

pur con tutte le garanzie, perché non vorremmo mai, signor Presidente, leggi speciali per i ladri di regime! Mai vorremmo la legge sui pentiti per i ladri di regime! Però, signor Presidente, ci preoccupa che forse le sofferenze, le lacrime, la perdita di libertà dei cittadini debbano servire a questo, abbiamo questi riflessi di carattere istituzionale!

E allora questo codice, questo mito che negli anni scorsi è stato dato come un contentino (prendetevi la «legge Reale», la «legge Cossiga», ma poi interverrà il codice di procedura penale) dicendo che magari avremo un processo come in Gran Bretagna...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è scaduto. La prego di concludere.

MAURO MELLINI. Un processo alla Perry Mason, con tutte le garanzie, si farà ancora attendere perché, signor Presidente, in realtà sappiamo — ce lo diceva ieri Violante — che ci vorranno quattro anni e mezzo, nella migliore della ipotesi. Che fine ha fatto, signor Presidente, la legge sulla carcerazione preventiva? La verità è che il Parlamento è stato spogliato! I 36 giudici sono gli interlocutori del ministro della giustizia! Il ministro è assente da quest'aula, signor Presidente: starà discutendone con loro! Il ministro è assente da un dibattito che, in realtà, non c'è, perché in quest'aula o dibattiamo, facciamo il bilancio delle leggi speciali, oppure è inutile che tentiamo di creare altri miti ed altre speranze che non esistono, se non si ha il coraggio di guardare al passato, al presente ed al futuro di queste leggi, di quelle che esistono, dei fatti che intervengono, dei magistrati che si comportano come si comportano e di noi legislatori che ci comportiamo come ci comportiamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi presenti, onorevole rappresentante del Governo, io non ho la foga del collega Mellini, né mi lascerò portare su altri argomenti, pure importantissimi, ma che mi pare siano soltanto una parte degli argomenti che noi oggi dobbiamo trattare, in relazione al nuovo esame in Assemblea, per l'inizio della discussione sulle linee generali, del disegno di legge di delega per il nuovo codice di procedura penale.

Le vicende della mia vita mi hanno portato ad essere magistrato una volta, consigliere di Stato un'altra, avvocato nel frattempo ed hanno fatto sì che io abbia vissuto tutta la mia vita parlamentare, in Senato prima ed ora qui, in questa Assemblea, con il ricorrente problema del codice di procedura penale. Dal 1972, o anche da prima, si è cominciato a parlare della delega; poi c'è stata la legge del 1974, quindi si è ripresa la questione in vari modi. Io ho fatto parte di tutte le Commissioni bicamerali che hanno dibattuto questi problemi e mi sono trovato sempre di fronte agli stessi interrogativi ed alle stesse manifestazioni di mancanza di convinzione al riguardo.

Ancora pochi giorni fa a Bari, nella mia sede elettorale, c'era un convegno ad alto livello sul nuovo codice di procedura penale...

MAURO MELLINI. Non mancano mai i convegni! Magari c'era anche Martinazzoli!

MICHELE CIFARELLI. No, Martinazzoli non c'era..

MAURO MELLINI. Strano!

MICHELE CIFARELLI. Guarda, Mellini, che tu non riuscirai ad interrompermi, perché io posso perdere il filo del discorso, ma non quello del pensiero.

MAURO MELLINI. Per carità!

MICHELE CIFARELLI. Per la conclusione del dibattito era presente un uomo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

al quale credo che tutti esprimiamo deferenza e simpatia, cioè il senatore Giuliano Vassalli. Si è discusso e sono riaffiorati tanti temi che già in vario modo avevamo considerato, che io ritenevo o riterrei in parte acquisiti nelle modifiche che sono state elaborate in questa Camera durante la scorsa legislatura e che, poi, sono state alla base dell'ultimo disegno di legge nella formulazione che è ormai al nostro esame.

Io condivido la preoccupazione che noi tutti sentiamo in relazione a questa ricorrente fiacchezza nell'affrontare il problema del nuovo codice di procedura penale. Talvolta, scherzosamente, ho detto che nella storia d'Italia per fare un nuovo codice occorre lo stato di guerra, con la delega a Tommaso di Savoia, che aveva i poteri luogotenenziali, oppure uno stato di non democrazia, con la sostanziale possibilità per l'esecutivo di agire quale legislatore fino ad emanare il codice civile libro per libro, come avvenne nell'ultima fase del fascismo. Anzi, è merito della Repubblica, almeno in un caso, per quel tale libro I del codice civile, di averlo approvato con provvedimento legislativo di Assemblea. Ma per il resto, le deleghe sono andate avanti con molte difficoltà.

Ed io debbo dire che anche in me torna sempre il dubbio di aver dato l'impostazione giusta a questa riforma del codice di procedura penale. In sostanza, alle volte mi domando — e lo dico scherzosamente — se ce lo ha prescritto il medico di tentare di fare, in Italia, il processo accusatorio: un processo accusatorio puro o, almeno, un processo accusatorio largamente modellato su quello che esiste nei paesi che lo conoscono e lo praticano da tempo, quando poi, al momento opportuno, dobbiamo constatare che mancano i presupposti, che manca il costume, che manca la mentalità e dobbiamo porci il problema se una riforma debba essere fatta anzitutto attraverso una legge o se debba esserne il presupposto.

Vorrei ricordare il monito che il mio indimenticabile amico Ugo La Malfa esprimeva con un'immagine: «le leggi svedesi in un contesto sudamericano»... È

accaduto poi che vi sono state le proteste dei rappresentanti di quegli stati ed io debbo dire a ragione, perché ognuno protesta perché non vuole essere portato come vessillo quanto alla sua incapacità o alla sua deteriore legislazione. Però, indubbiamente, il divario c'è, ed è il divario connesso alla grande ondata sociologica che abbiamo avuto in Italia, alle grandi ondate emotive, di modo che abbiamo dimenticato il vero lavoro per cercare di fare altre cose.

Del resto, diceva Giuliano Vassalli (lo hanno detto tanti, l'ho sentito anche ad un convegno sulla procedura penale tenuto dal partito socialista, mi pare due anni fa, l'ho visto scritto) che, in effetti, vi è anche la preoccupazione che, volendo riformare, si crei un qualcosa nel quale vengano ad essere stemperate o addirittura perdute le acquisizioni garantiste conquistate negli anni '60, soprattutto per merito di note ed arcinote pronunce della Corte costituzionale. Vi è, ad esempio tra gli avvocati, una certa diffidenza al riguardo.

Purtuttavia, dovendo responsabilmente seguire un compito di legiferazione, non mi pare che siamo ad un punto che ci consenta di dire: no, questa riforma *funditus* non ci piace; non ne facciamo più niente. Ormai alcuni punti sono stati chiariti, alcune escogitazioni costruttive sono venute fuori, di modo che vi sono alcune aree di particolare critica e di particolare dissenso che devono essere considerate. Una di queste l'ha trattata il collega Melini, con la sua solita passione; un'altra è quella indicata dai tecnici relativamente all'udienza preliminare e a tutte le conseguenze che questa può portare; altre aree le andrò mano mano indicando.

Però un punto vorrei anzitutto sottolineare. A nostro avviso dobbiamo stare assai attenti: varare una riforma senza che ve ne siano i presupposti significa fare lo stesso errore che si è commesso con la legge sui manicomi, con quella sulla sanità pubblica; significa cioè creare le posizioni del «vorrei ma non posso», creare riforme che non hanno basi e che generano poi ondate reflue. E le ondate reflue

sono quelle che distruggono anche le acquisizioni serie.

Che cosa significa tutto ciò (e mi vergogno, quasi, di doverlo ripetere)? Se non abbiamo rifatto e migliorato l'ordinamento giudiziario, se non abbiamo varato una nuova legge professionale, se non abbiamo portato innanzi tutta la revisione delle strutture, non per questo mi sento di condividere l'ottimismo piuttosto avanzato di un magistrato come Beria d'Argentine, il quale in sostanza ha sostenuto che occorre fare la riforma: il resto verrà! Non possiamo dire, come De Gaulle: soluzione politica, le forze marcianti vanno avanti, *l'entendence suivra*. In questa materia, se non vogliamo che in Italia si vada al peggio (se un peggio è concepibile, ma purtroppo è vecchia l'antica saggezza secondo la quale al peggio non ci sono limiti), noi dobbiamo utilizzare il tempo a disposizione, dobbiamo fare ogni sforzo per poter affrontare e risolvere questi tre problemi fondamentali: le strutture, gli uomini (gli operatori della giustizia) e la sistemazione di questa riforma nel quadro della legislazione esistente.

Quanto alle strutture, a suo tempo, quando ero al Senato, mi sono stancato di presentare interrogazioni per ottenere che venisse completato il palazzo di giustizia di Trapani. Di esso c'erano le strutture, c'erano i vetri, che però venivano rotti; non si sapeva chi dovesse provvedere. In altre parole, in proposito si continua con il vecchio sistema per cui lo Stato non deve agire direttamente, oppure si continua con il sistema per il quale, quando si deve provvedere a grandi carrozoni, le leggi sono già pronte; quando invece si deve provvedere a qualcosa che attiene a compiti essenziali, ci vuole una legge *ad hoc*.

Ricordo che per il palazzo di giustizia di Roma (quello della Cassazione, non quell'orrore di piazzale Clodio) c'è voluta una legge *ad hoc* per gli stanziamenti necessari alle fondazioni; adesso vediamo accumularsi ed arrugginire i ponteggi che furono usati, ed è rimasta a metà la sistemazione esterna.

MAURO MELLINI. Ed i ponteggi sono a noleggio!

MICHELE CIFARELLI. Ancora peggio! Comunque porto solo un piccolo esempio, e del resto non voglio abusare del tempo a mia disposizione. Mi sembra comunque di poter dire che sul problema delle strutture occorre una revisione profonda, poiché non è tollerabile che si continui a seguire l'attuale sistema.

Per quanto riguarda il personale, cioè i magistrati, c'è da dire che oggi, più che in altri momenti, essi non godono di buona stampa, per quanto concerne i rapporti con il Parlamento. Non voglio inserire nel dibattito odierno elementi di un altro dibattito, che abbiamo interrotto e che riprenderemo nella giornata di martedì; rilevo semplicemente che, se è vero che siamo in presenza di storture nell'applicazione della legge, ciò si deve soprattutto all'inadeguatezza e all'impreparazione, non tanto e non solo sul piano culturale, quanto soprattutto su quello del carattere e dell'esperienza, da parte di questo personale. Fare il magistrato è enormemente difficile. Ricordo che, nel salone riservato alla corte d'appello in cui operavo quando ero magistrato, era iscritto su una lapide il motto latino che ammoniva a non essere giudici se non si è capaci di contrastare l'iniquità. Ora, questo è un tema al quale sono certo sensibili molti magistrati, ma ciò che porta a molte storture è la mentalità con cui tale compito si affronta: quella specie di — starei per dire — garibaldinismo (ma lasciamo da parte Garibaldi!), o anche certe interpretazioni oltranziste, risalenti tutte ad una confusione fondamentale, per la quale si ritiene da parte di molti magistrati che basti aver vinto il concorso per essere portatori di sovranità. Ai tempi della monarchia, si diventava sovrani per grazia di Dio e volontà della nazione; nella Repubblica, la sovranità non appartiene che al popolo e non può certo essere il concorso pubblico a rappresentarne la fonte.

È un problema di preparazione umana, quindi, ed esso vale anche per gli avvocati. Quando si ha esperienza sia dall'una

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

sia dall'altra sponda della vita giudiziaria, si rileva che dei contrasti, delle disfunzioni, talvolta molto gravi, la responsabilità si fa carico anche alla categoria degli avvocati. Debbo dire che, specie per quanto riguarda gli aspetti connessi alla partecipazione del difensore all'istruttoria, ho visto emergere, anche in seguito a fatti gravi e deplorabili che si sono verificati, una tendenza ed una richiesta (avanzata tra l'altro dalle curie penali) di una garanzia speciale del difensore stesso, dell'istituzione di una sorta di autorizzazione al promuovimento nei suoi confronti dell'azione penale. Io mi sono dichiarato nettamente contrario, tenuto conto che siamo già in presenza — ed è il flagello dei flagelli del nostro paese — di una degenerazione corporativa: altro che quello che diceva Marx sulle due classi contrapposte: si tratta di cose del passato o che comunque hanno avuto una evoluzione assai diversa da quella prevista. Ciò cui siamo in presenza è la frammentazione corporativa dello Stato. Chi legge le cronache, anteriori all'illuminismo, della monarchia francese o degli Stati italiani, trova appunto una situazione di questo genere (è proprio ciò che caratterizza il romanzo *La Chartreuse de Parme*): perché chi poteva raggruppare intorno a sé un particolare privilegio finiva per diventare una sorta di Stato nello Stato; perché valeva il principio per cui gli uguali giudicavano gli uguali e certi diritti erano pregiudizialmente asseverati proprio per il fatto di appartenere ad un certa corporazione.

Quello che sto dicendo, con taluni riferimenti che potremo riprendere al momento opportuno, riguarda l'aspetto della strutturazione umana. Le leggi vengono calate nella realtà dagli uomini; i fatti concreti debbono essere sussunti sotto la legge attraverso due partecipazioni attive: quella del giudice e quella della difesa. E, giacché parlo del giudice, vorrei svolgere qualche osservazione sul problema dei problemi, che è stato anch'esso appena sfiorato, ma che è fortemente sentito: quello del pubblico ministero. A tal proposito, rimaniamo — ed il provvedimento

di delega si muove sulla base di tale presupposto — nell'impostazione per cui il pubblico ministero è parte qualificata, ma non espressione di un altro potere, diverso da quello giudiziario. Non penso che in paesi in cui l'ordinamento è diverso la giustizia sia attuata meno soddisfacentemente.

Il collega Mellini ricordava poco fa i paesi dove è stato affrontato anche il problema di «cosa nostra», anche se io ho i miei dubbi su come stiano effettivamente le cose; comunque, là dove il pubblico ministero non è un magistrato, là dove il pubblico ministero è un alto funzionario, là dove il pubblico ministero parla in nome del governo dell'Alabama contro il signor Tizio, è però rappresentante di un altro potere, non del potere giudiziario: ebbene, quanto avviene in questi paesi non mi pare che sia una negazione di giustizia. Purtuttavia ritengo che, man mano, le tradizioni sostituiscano la legge non scritta, quella che è di fondo, e questa legge di fondo nel nostro sistema, ormai perseguita per decenni e decenni, è quella del pubblico ministero magistrato. Ma altro è essere magistrato, altro è essere intercambiabile tra le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti: è un vecchio argomento, ma è di estrema importanza.

Del resto, per rendere un po' meno pesante questa nostra discussione, vorrei ricordare che, nei romanzi del commissario Maigret, chi fa sempre delle brutte figure è il giudice, perché il giudice è legalista, perché il giudice non riesce ad essere tempestivamente informato, perché il giudice si impunta su una questione. Ebbene, io mi domando se noi, con questa intercambiabilità, non finiremo proprio per chiuderci in una situazione. Non che il pubblico ministero debba essere un gran poliziotto, ma che debba sapere certe cose, debba coordinare certe idee, debba avere quell'adeguamento della personalità ai compiti che deriva dall'assidua esplicazione dei suoi doveri, questo sì che lo dobbiamo perseguire. Ritengo pertanto che il pubblico ministero debba essere considerato magistrato, sì, ma con una specializzazione; magistrato, sì, ma con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

un autonomo organo di autotutela; magistrato, sì, ma in condizioni di fare sempre e dovunque il proprio dovere. E vorrei anche sottolineare che, nella nostra legislazione, su tante cose siamo esitanti a dare un giudizio positivo, ma credo che dobbiamo essere tutti d'accordo che proprio l'estensione delle competenze pretorili, proprio l'estensione del ricorso al giudice monocratico del nostro ordinamento, che è il pretore, implichi che il pubblico ministero in pretura debba essere, come in tribunale, non già l'avvocato che si trova in aula quel giorno, né, nel corso dell'istruzione, il pretore stesso che fa da pubblico ministero per se stesso, incrimina, formula la rubrica, rinvia a giudizio. Questo è evidentemente qualcosa che non può continuare, anche con l'azione dei toccasana di snellimento. Fra l'altro, a questi toccasana io credo poco; in fondo è un argomento da «scaffali»: i processi sono negli scaffali del tribunale, estendendo le competenze del pretore li portiamo dagli scaffali del tribunale agli scaffali della pretura.

Non voglio essere eccessivamente pessimista, non è nel mio carattere anticipare giudizi rabbiosi, però indubbiamente noi affrontiamo un grande rischio di fronte a queste preture così come sono e a queste situazioni pretorili così come sono. E anche la legge sui vicepretori onorari! Il pretore, specie se ne estendiamo le competenze, è necessario che sia pretore di carriera. Il vicepretori onorari mettiamoli in carriera, se si può; facciamo in modo che si attui un accertamento di qualificazione, qualificazione morale, qualificazione di precedenti, qualificazione tecnica, tutto quello che vogliamo: nessuno vuole la morte di coloro che sono stati vicepretori, ma facciamola finita, nel campo più delicato e specie se vogliamo operare una riforma, di fare, come scherzosamente si dice, le nozze con i fichi secchi, con il perpetuarsi di situazioni di deficienza ed estremamente abborracciate. Non è un toccasana (ne siano convinti i colleghi dell'opposizione, o comunque dei vari gruppi che hanno fatto un discorso critico sui problemi della giustizia) la re-

visione delle circoscrizioni giudiziarie, non lo è innanzitutto perché è una di quelle cose di cui tutti parlano ma che nessuno farà. Ricordiamoci che per togliere il distretto militare da Sulmona si provocò la rivolta, in quella città, di una popolazione pacifica e serena come sono gli abruzzesi, specie di quella parte d'Abruzzo. Inoltre, è vero che certe preture hanno poco lavoro, almeno in determinati momenti, ma questo non significa che non abbiano delle vigilanze da esercitare. Ho partecipato giorni fa al conferimento del premio Zanotti Bianco, a nome dell'associazione Italia nostra, al pretore di Nardò, Sodo. È questo pretore che, in sostanza, crea i processi, dal momento che, quando si tratta di reati di azione pubblica, la legge non richiede un atto di iniziativa altrui perché sia posta in essere l'azione volta a farla valere nel caso concreto. Di fronte alle infinite violazioni edilizie in quella zona, perseguitato in vari modi, minacciato di morte — ed ecco la ragione del premio — quel pretore ha messo su tutta una serie di processi di iniziativa pubblica, necessari per fronteggiare la situazione.

Allo stesso modo, non credo neanche alle famose depenalizzazioni. Senza dubbio, possono essere utili in alcuni casi, e lo stesso Parlamento si è pronunciato in questo senso. Faccio però due esempi in cui questa depenalizzazione non è auspicabile. Il primo si riferisce al campo della caccia. La migliore opinione pubblica del paese sta avvertendo che, se si esclude la sanzione restrittiva della libertà personale nei confronti delle violazioni delle leggi sulla caccia, quella legge non servirà più a niente, perché chi sarà sorpreso a violarla pagherà qualsiasi multa, per quanto cospicua possa essere. L'altro esempio si riferisce al settore edilizio. Quando ci siamo occupati in quest'aula del condono a proposito dell'abusivismo edilizio, noi tutti abbiamo tenuto presenti le istanze che venivano fatte di non depenalizzare certi reati. Non solo, ma una delle critiche fondamentali che sono state mosse alla legislazione che abbiamo emanato in materia di abusivismo edilizio è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

stata proprio che si trattava di una materia in cui le sanzioni andavano mantenute, mentre il condono avrebbe avuto un effetto negativo.

Ecco perché io, che non credo a questi toccasana, vorrei dire che un punto mi pare sia venuto fuori, e che sia positivo, nel disegno di legge di delega; ed è quello che tende a configurare queste forme di giudizi speciali, di giudizi particolari: il giudizio per direttissima, che va meglio regolato, il giudizio per decreto, tutte le forme di contrattazione, anche se questa è una parola brutta, cioè in sostanza quei casi in cui, accettando una responsabilità, si finisce per avere una pena minore. Tutte forme che sono poi un po' il toccasana, queste sì, delle leggi anglosassoni, in paesi nei quali non si richiede sempre e per tutto il completo giudizio, con tutte le forme che questo comporta. Penso anche alle previsioni della legislazione per quel che riguarda l'archiviazione, resa più facile. Anche questo alleggerirà il peso del codice di procedura penale per quel che riguarda i giudizi di quel che si vuole essere un rito accusatorio.

A questo proposito, però, due punti debbono essere, a nostro giudizio, tenuti presenti. Il primo è che l'udienza preliminare rischia di essere veramente un punto di strozzatura. L'udienza preliminare, specie con la mentalità di noi italiani, specie con gli stati d'animo dei giudici, anche rivali e rissosi tra loro (e vi è tutta una casistica al riguardo), specie con le difficoltà che derivano dall'imperversare di una malavita organizzata (più sono organizzate le forze dello Stato, più sono organizzate le forze del crimine), l'udienza preliminare, insomma, rischia di essere non altro che una nuova fase del processo inserita tra quelle che oggi esistono, con notevoli rischi al riguardo.

Si dice poi che le fonti di prova devono tradursi in mezzi di prova soltanto nella fase dibattimentale, e che quindi le indagini preliminari devono essere ignorate dal giudice e che quindi tutto ciò che si fa nella fase preliminare è di un'importanza relativa, perché in definitiva il giudice terrà conto solo delle prove emerse nella

oralità del pubblico dibattimento, nel contraddittorio. Ma dicendo questo si dimentica che, in sostanza, il giudice è un uomo, si dimentica che mettere da parte delle carte in un fascicolo non significa che non si abbia poi notizia degli elementi, si dimentica, soprattutto, che se non vi è l'immediatezza del giudizio, se non si riesce a portare gli elementi della prova immediatamente, o nei tempi più brevi, all'esame del giudizio, si rischia con ciò di suscitare una diffusa, grave, terribile impunità, si rischia di offendere i due interessi che entrano in questione quando si tratta di questi argomenti: l'interesse punitivo dello Stato, cioè la difesa dell'ordinamento giuridico, e l'interesse della persona offesa o danneggiata dal reato, con i riflessi che sono prevedibili sull'opinione pubblica.

Mi dispiace che non ci sia in questo momento il collega Mellini, che ha parlato con grande facondia di tutto ciò che avviene: la cosiddetta legislazione premiale non l'abbiamo inventata per gravi intenti, noi democratici italiani dei vari settori! Occorre inquadrare la legislazione premiale nelle sue origini storiche, ed io protesto sempre contro chi vuol fare la storia sapendo quello che è accaduto dopo: ad esempio, la sera della battaglia di Novara poteva esservi l'abbandono nel Piemonte di un certo inizio di garanzie costituzionali; e quella sera bisognava decidere se accettare o meno di tornare indietro.

Noi abbiamo accettato le legislazioni premiali di fronte all'imperversare dei mitra, di fronte allo sgomento della pubblica opinione. Ricordo il giorno in cui il Presidente Fanfani ha convocato noi, capigruppo del Senato, per dirci che era arrivata un'altra lettera di Moro e per chiedere che cosa si doveva fare, ed era il disperato appello, l'ultimo appello di Aldo Moro sequestrato. Che cosa potevamo suggerire noi in quel momento al Presidente del Senato, noi presidenti dei gruppi di palazzo Madama? Dicemmo: Presidente, ha fatto bene lei che ha comunicato il fatto all'autorità giudiziaria. Questo sfondo dobbiamo tener presente,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

perché anche una legge perfetta può diventare criticabile.

Ricordo quando il sostituto procuratore generale di Bologna, in un dibattito in cui furono attaccati a fondo dai magistrati i politici (questa è vecchia dialettica ed anche vecchio andazzo) mi obiettò che, con la legge Valpreda, si diceva al giudice che poteva beneficiare della libertà provvisoria anche chi era imputato del delitto di strage; ed il sostituto procuratore disse che egli, dopo quella legge, aveva concesso la libertà provvisoria a tutti gli altri imputati nei suoi processi, appunto perché il reato di strage era più grave degli altri.

Ricordo anche, quando parlavamo di questa legge, l'interruzione in Senato di un nobile parlamentare (a cui penso con tanto rispetto anche perché non c'è più), di Umberto Terracini, il quale ebbe a dire: chiamiamola come si deve, questa è la legge Valpreda! Questo appartiene alla storia, ma il risultato è che dobbiamo tener conto, allorché si parla della legislazione di emergenza, del momento nella quale è sorta, del modo con il quale è stata applicata e dell'interrogativo se possiamo oggi, con un tratto di penna o con una deliberazione di Assemblea, toglierla.

Io non sono affatto convinto di ciò; soprattutto temo che vi possano essere dei ritorni di fiamma, e li abbiamo visti anche a Roma; temo soprattutto il premere sulle situazioni italiane di tante altre situazioni intorno, che sono situazioni di terrorismo e di avventura. Ricordiamo che la nostra Italia, se è stata sempre la terra della continuità civile, è proprio perché è stata al centro di tutti i rapporti fra i popoli intorno, specie quando il Mediterraneo era la culla centrale della civiltà.

Adesso il Mediterraneo è la culla delle tensioni. Crediamo poi che mafia, camorra, *'ndrangheta* siano state vinte solo per il fatto che c'era una legge severa, che vi sono stati centinaia di arresti? Perché dico questo? Perché sono affezionato alla legge di emergenza? Perché prevedo, come alcuni hanno detto, che in relazione al nuovo codice di procedura penale in

definitiva debbano esservi due binari: una legislazione per i casi più gravi, per i delitti più gravi, per le forme più gravi di criminalità e una legislazione comune? Questa specie di codice a due velocità non mi pare sia concepibile.

Si è parlato di coordinamento, ed è oltremodo difficile, anche se per alcune parti può farsi: tutto ciò che, per esempio, è stato elaborato in questa legge circa la connessione, circa la formazione dei collegi, circa la possibilità amministrativa di creare le nuove sezioni di corte d'assise. Tutto questo è acquisito, come è anche acquisita l'eliminazione del famoso fermo di polizia. Però, d'altra parte, a me pare che la soluzione non possa essere che quella di consentire nelle forme processuali una flessibilità.

Flessibilità significa avere la conseguenza processuale connessa a determinate ipotesi di reato ed in relazione a determinate situazioni. È in fondo ciò che abbiamo cercato di fare — e mi auguro che il Senato ci dia ragione — per la carcerazione preventiva, quando abbiamo creato un sistema che, senza premiare le inerzie, cerca di rendere possibile un adeguamento della carcerazione preventiva alla vera entità del reato e quindi anche alle esigenze di acquisizione della verità.

Giacché ho parlato del pubblico ministero e giacché ho parlato dell'auspicabile sfortimento dei giudizi, della necessità di eliminare il peso ingombrante dei processi in attesa di svolgimento e giacché ho detto che, come bisogna premiare l'alacrità dei giudici, così bisogna eliminare quegli interessi e quelle incrostazioni forensi per cui tanti processi non si fissan per l'impossibilità dei difensori in essi chiamati, senza avere la possibilità di moltiplicare la loro presenza, non essendo dotati della ubiquità di Sant'Antonio; giacché ho detto tutto questo, vorrei ribadire in quest'aula — visto che ho l'onore di poterne parlare alla Camera dopo averne tante volte parlato in Senato — l'assurdo di una situazione di cui ho parlato anche con Giuliano Vassalli ed il ministro Martinazzoli, ottenendo però sempre risposte vaghe. Per-

ché non si abolisce il divieto della *reformatio in peius*?

Spiego rapidamente di che si tratta per coloro che non conoscono questa materia. Se debbo rispondere di un reato punibile, poniamo con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione, ed il giudice mi infligge sei mesi, posso benissimo ricorrere in appello e così far passare anni prima della sentenza definitiva; se mi va male, in ogni caso, non avrò più di sei mesi. Allora occorre che non vi sia l'appello del pubblico ministero. Il pubblico ministero può non vedere. Si può andare dal pubblico ministero e fargli presente che si tratta di *parva materia*. Si può avere quella sorta di pigrizia per la quale il pubblico ministero non coltiva l'appello, cioè non presenti i motivi. In tutte queste ipotesi rimane però una situazione in cui si consente di speculare sui termini. Si accumulano così i processi negli scaffali, fino al momento in cui, tra giudizio di secondo grado, giudizio di appello e Cassazione, passa il tempo e arriva l'amnistia. Si punta sull'amnistia e tutto si perpetua nel peggio.

A mio giudizio, invece, se la legge prevede una certa condanna ed il primo giudice infligge una determinata pena, chi si rivolge ad un altro giudice per l'appello, ritenendo che il primo non abbia compreso la situazione o correttamente giudicato, dovrebbe poter avere una pena minore, o anche maggiore. Su questo punto ho sempre trovato una curiosa diffidenza, quasi che si voglia rimanere schiavi di una sorta di principio feudale. Bernabò Visconti ha detto che tu hai solo tre mesi; se vuoi, ricorri ad un altro, ma più di tre mesi Bernabò non ti infliggerà. Cose da Medioevo!

Non si tratta di una cosa di poco conto, lo sa bene chi conosce gli uffici giudiziari. Un avvocato non confessa mai al proprio cliente che non c'è più niente da fare per dirgli: ricorriamo in appello e poi si vedrà.

Giacché sto parlando di questo, vorrei riprendere l'argomento mille volte trattato del patrocinio dei non abbienti. Si tratta di un grave problema, specie se

andiamo verso il processo accusatorio. Nel processo accusatorio, senza l'avvocato, si va allo sbaraglio. Anch'io per primo, nonostate i tanti anni di professione, mi troverei in difficoltà nel processo accusatorio. Vi è tutto il problema delle domande, accolte, proponibili o da ripresentare in altro modo; tutti aspetti che ci insegna la televisione, che però ci insegna anche come fare le rapine cronometriche ed i grandi colpi con la lancia termica. A parte questo, però, occorre che il patrocinio dei non abbienti esca dal terreno delle semplici buone intenzioni.

Quando affrontiamo, quindi, il nuovo codice di procedura penale, dobbiamo porci questo problema, che è problema di palazzo di giustizia, è problema di strumentazione per attuare il processo in tutte le sue fasi; è problema di preparazione umana dei magistrati; è problema di sistemazione delle posizioni di contorno; è problema degli avvocati ma è anche problema di consentire al cittadino di non dover dire con amarezza «la legge è uguale per tutti coloro che hanno i soldi per pagare l'avvocato».

Queste, che so benissimo essere le caratteristiche del dibattito di questo momento (passeremo più avanti alla concretezza sui punti della delega), mi portano a sottolineare ancora due problemi.

Noi abbiamo posto un limite alla carcerazione preventiva. L'illustre rappresentante del Governo, che ha partecipato con noi all'elaborazione di questo testo, sa bene che abbiamo sempre tenuto presente quali siano le ragioni della carcerazione e che abbiamo deplorato il fatto che molto spesso dietro il provvedimento restrittivo della libertà personale vi sia in fondo il pensare che poi, quando uno è in carcere, parla. Il provvedimento restrittivo, dunque, non viene emesso quando emergono gli elementi di prova, quando gli indizi si fanno corposi, ma quando si vuole ottenere una confessione; e quindi, allora sì, dall'inizio si passa alla prova che possa giustificare la carcerazione preventiva. Dobbiamo però anche chiederci se non rappresenti una violazione della libertà e dei diritti del cittadino anche il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

prolungarsi indefinito dell'istruttoria. Ci sono istruttorie che durano per anni senza nessun provvedimento, senza restrizioni della libertà personale ma tali che domani il certificato dei carichi pendenti rechi annotato che vi è un processo in corso; e anche, a prescindere dalle documentazioni, c'è il fatto che quel cittadino ha sempre il disagio di sapere che un giorno o l'altro qualcosa può avvenire. Un giurista diceva una volta che in questi casi occorrerebbe la mannaia istruttoria: quando l'istruttoria dura oltre un certo limite, decade, si estingue *ex lege*. Questa sarebbe una modifica da introdurre in questa fase di riforma, che noi vogliamo attuata sia nei dettagli che nel complesso.

Bisogna poi porre attenzione alla chiave di volta della interpretazione e applicazione delle leggi e del funzionamento delle istituzioni: il costume, le concezioni esistenti. Mi chiedo spesso come sia avvenuto che in tante parti di quello che era l'impero romano di occidente, venuta avanti la grande rivoluzione cristiana, venuto avanti questo messaggio formidabile che doveva distruggere la schiavitù, lo sfruttamento e l'avvilimento della donna, i limiti fra le genti, a molte dee pagane abbiano messo il manto e siano diventate le sante cristiane! Perché ciò è avvenuto? Anche in questo caso non si tratta di nequizia, ma di senso della storia: perché un processo di stratificazione porta man mano nel tempo a maturare le riforme.

Mi auguro che il discutere che si fa ormai da decenni della riforma del codice di procedura penale possa influire almeno sulla formazione critica, sulla autocritica dei giuristi, dei magistrati, dei politici, di coloro che occorre che poco a poco si adeguino al nuovo costume. Se invece riterremo di applicare la riforma *tout court*, senza risolvere queste incognite e soprattutto senza renderci conto del severo rispetto che occorre per i precedenti giurisprudenziali, culturali, sociali, di impostazione della concezione dello Stato, produrremo al nostro paese un'altra delusione.

Ne abbiamo troppe, di riforme fallite: le autonomie non sono le autonomie, abbiamo voluto una democrazia partecipativa ma abbiamo una democrazia corporativa; abbiamo avuto uno Stato incapace di difendersi; nell'antifascismo militante noi dicemmo che quella che doveva sorgere dopo la caduta della tirannia doveva essere una democrazia «acciaiata», cioè pronta a risolvere i problemi, aperta alle nuove concezioni, moderna, al di là dei limiti, pur molto importanti, della nostra stessa nazione, adeguata ai tempi nuovi, sì da non trovarsi un giorno a «nutrire fiducia», come Facta diceva, e poi successe quel che successe.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi appoggeremo questo sforzo per realizzare il nuovo codice di procedura penale, ma vogliamo farlo ad occhi aperti e senza limitarci a nutrire fiducia! (*Applausi*).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso:

con lettera in data 22 maggio 1984, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) per gli esercizi dal 1976 al 1981 (doc. XV, n. 33/1976-1977-1978-1979-1980-1981);

con lettera in data 23 maggio 1984, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per gli esercizi dal 1978 al 1981 (doc. XV, n. 34/1978-1979-1980-1981);

con lettera in data 24 maggio 1984, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esercizio 1982 (doc. XV, n. 35/1982).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'improvvisa incardinazione nei lavori della Camera della delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale trova pienamente consenziente il gruppo della DC, che infatti ritiene preliminare a qualsiasi discorso l'urgenza, rispetto ai temi variamente posti, di conferire organica riforma al testo oggetto appunto della nostra attenzione.

Credo che alcune considerazioni siano preliminari al progetto: il progetto sul piano storico risponde alla situazione attuale della società italiana ed alle specifiche domande di giustizia che vi si esprimono? Si è ritenuto invero che il giudizio su di un codice di procedura non potesse formularsi in astratto, quasi che si trattasse di uno strumento destinato a vivere — come le idee platoniche — in un mondo iperuranico; deve invece avere concreti riferimenti alla realtà sociale in cui è destinato ad operare e, da questo punto di vista, il progetto di riforma consta di una contraddittorietà, che si coglie: quella garantista, da un lato, e dall'altro quella rigida. La prima si attesta sull'esigenza di libertà e dei diritti civili, fondamentali nella società e nella democrazia; la seconda scaturisce dal contingente, dalla constatazione cioè dei fenomeni del terrorismo, della mafia e di altro, che vanno combattuti — dicono alcuni — con rigide regole.

Un codice non può esser frutto di emergenza né del contingente: il riordino organico della materia e le innovazioni devono portare sempre avanti i traguardi di civiltà sociale ed umana che lasciano il segno concreto e caratterizzano un momento della vita democratica. Nella legge delega, per esempio, il ruolo della polizia giudiziaria è ristretto alle sole indagini

preliminari, dirette a fornire al pubblico ministero la notizia del reato, ad indicargli le fonti di prova e porre al più presto a sua disposizione le persone arrestate e fermate. L'attività che svolge, quindi, è diretta solo alla ricerca degli elementi di prova necessari per la determinazione dell'imputazione, privi di per sé di ogni valore probatorio. Neppure per delega del pubblico ministero, alcuni osservano, la polizia giudiziaria può compiere interrogatori del sospettato e confronti.

Altri ancora osservano che la figura del pubblico ministero, nel nuovo progetto, appare una via di mezzo tra il funzionario di prefettura ed il commissario di pubblica sicurezza; qui richiamiamo appunto la esigenza di puntualizzare meglio i compiti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, che sono diversi, pur nel rispetto (sempre lo ribadiamo) delle civili libertà e della prerogativa connessa alla persona umana. Quindi ci opponiamo all'invadenza in quella che è la *privacy* della persona, di azioni giudiziarie che non siano nell'ambito della regola, del rispetto di un mandato; diciamo di no anche alla prevaricazione dei compiti che il pubblico ministero deve avere esclusivamente per legge. Il pubblico ministero deve rimanere un giudice con un suo potere autonomo, rispetto agli altri organi giudiziari: ma deve rimanere un giudice, per perseguire, prevenire e promuovere l'azione penale che va intrapresa con tutte le cautele di civiltà dovute in un sistema democratico; da qui la necessità anche di rivedere l'istituto della comunicazione giudiziaria, istituto voluto per garantire la segretezza ed il rispetto della persona intorno alla quale vi può essere un sospetto, magari spesso rivelatosi infamante o calunnioso. In ogni caso, la comunicazione giudiziaria serviva a sottrarre ogni speculazione pubblicistica alla cortina fumogena che spesso si suole sollevare su ogni fatto penale che potrebbe incidere sulla persona. Noi constatiamo che le comunicazioni giudiziarie, prima che giungano al destinatario arrivano ai giornali e, a seconda del soggetto, se ne fa

un'eco più o meno grande. Ci auguriamo che, nel contesto della riforma del codice di procedura penale, si operi una revisione della comunicazione giudiziaria per renderla segreta e garante dei diritti che il cittadino ha in ordine ad un'indagine che su di lui può essere disposta dall'autorità giudiziaria.

Noi riteniamo che alcuni punti, per quanto riguarda il merito della riforma, dovranno essere ulteriormente considerati e valutati. Accettiamo l'impostazione che si vuole dare con la pena contrattata — tale impostazione attiene alla legislazione anglosassone — per cui il reo godrebbe dei benefici, in sede di pena contrattata, pari ad un terzo della pena. Vediamo con interesse il problema dell'udienza preliminare, orchestrata però in modo tale da non pregiudicare sia l'udienza di merito, sia la tempestività dell'udienza stessa; altrimenti avremmo due udienze. Vediamo con interesse anche il problema della pena alternativa, che purtroppo è trattato solo di sfuggita nel progetto di riforma. A questo proposito vorrei suggerire, a nome del gruppo della democrazia cristiana, di dare più facoltà al giudice in ordine agli arresti domiciliari, ampliando la sfera e l'ipotesi di arresto medesimo, disciplinando cioè lo stesso arresto perché è giusto che chi si trova agli arresti domiciliari non sia solo relegato tra quattro mura, ma possa assolvere alle esigenze primarie per la propria vita. Quindi su questi istituti, che servono a dare un segno di civiltà alla nostra Italia democratica, noi diamo il nostro consenso. Certamente si impone il problema delle strutture e dell'efficienza della macchina della giustizia. Naturalmente su tale questione il Ministero di grazia e giustizia, che sarà chiamato a dare esecuzione ad una impostazione esecutiva, non potrà che chiedere al Parlamento gli adeguati mezzi per assicurare queste strutture. Quindi un progetto di riforma dovrà essere abbinato ad un progetto di spesa per attuare la riforma medesima.

Sorgono inoltre problemi di prestigio del corpo giudiziario, prestigio che spesso

è calpestato o dall'opinione pubblica o dalla classe politica o spesso è autocalpestatato. Certamente vi sono persone ligie al proprio dovere, persone cioè che del proprio dovere fanno un motivo di vita e persone invece che amano il protagonismo e che con il protagonismo possono anche offendere libertà e valori umani altrui. Ovviamente i poteri che la Costituzione dà all'ordine giudiziario sono prestigiosi ma anche più pericolosi perché quando sbaglia un magistrato, sopprimendo la libertà civile di un individuo, egli ha distrutto quello stesso individuo.

Vittorio Bachelet, in un incontro con alcuni procuratori della Repubblica in materia di restrizione della libertà, consigliava sommessamente e cristianamente di essere molto prudenti. Infatti — disse ancora in quella occasione — dietro ad ogni individuo vi è una famiglia, dei figli ed il loro dramma. Quando non esiste piena certezza di colpevolezza, si deve cercare di non oltrepassare i limiti delle regole del codice, senza forzarle.

Su questo piano della restrizione della libertà, un sistema democratico e civile deve fornire tutti gli accorgimenti possibili perché, a meno che non si sia in presenza di prove, e non di indizi, di reati gravi e non di reati che si possono risolvere con pene condizionali o di lieve entità, si possa fare a meno di procedere all'arresto preventivo.

In proposito, visto che è presente il rappresentante del Governo, vorrei poter spezzare una lancia a favore dello stralcio di riforma che il Parlamento ha già definito. Sarebbe opportuno che questa nona legislatura si impegnasse proprio sul versante della giustizia, considerando preminenti i problemi di questo settore, come d'altra parte li ha considerati lo stesso Governo nel momento in cui, in sede di dichiarazioni programmatiche, ha inserito i problemi della giustizia tra quelli da affrontare in via prioritaria. Dunque, ci auguriamo che il problema della carcerazione preventiva riesca ad ottenere una ulteriore risposta positiva con l'approvazione da parte del Senato del testo che quest'aula ha votato e varato. Infatti, caro

sottosegretario, le carceri scoppiano ed al loro interno esiste una situazione doppiamente insostenibile, sia per l'attesa, sia per l'invivibilità che soprattutto nelle carceri del meridione si deve registrare. È bene dire queste cose, anche se non entrano nel corpo della riforma del codice di procedura penale. Questo aspetto ne è un anticipo e, allo stesso tempo, una conseguenza. Esistono carceri con il doppio delle presenze per cui sono abilitate; esistono situazioni igieniche insostenibili, con una situazione talmente grave da far considerare *Lager* e non carceri alcuni istituti penitenziari.

A proposito dei pentiti, noi ci associamo a quanti mostrano serie perplessità su questa legislazione di emergenza che, secondo me, crea una posizione precaria a certi istituti democratici ed alla certezza del diritto. Le leggi debbono essere organiche; quando emaniamo leggi sotto l'impulso di qualsivoglia spinta, noi creiamo non solo disorganicità, ma violiamo lo stesso principio costituzionale che considera la norma diretta a chiunque, interpretabile e rispettabile in qualsiasi momento.

Pertanto, la legislazione di contingenza e di emergenza deve trovare un giusto limite. Ci auguriamo che questo giusto limite venga trovato con l'abolizione di quel tipo di legislazione, perché un mondo come quello italiano, in cui aleggiano civiltà e democrazia, non abbia bisogno di leggi speciali; tutti i cittadini possono essere uguali di fronte ad un unico ed organico corpo di leggi a cui ci si deve ispirare. Altrimenti faremmo del razzismo e considereremmo alcuni fenomeni come un fatto connaturale alla nostra civiltà: il che non è né consentito né credo sia nelle aspirazioni di tutti. Gli strumenti legali vi sono e il codice di diritto penale, il codice di procedura penale ed altre leggi vanno rispettate e deve competere agli organi di polizia prevenire e reprimere eventualmente le violazioni dei medesimi.

Per quanto riguarda alcuni istituti che sono introdotti nell'ordinamento giuridico — e già ne ho parlato —, noi siamo

pienamente d'accordo sull'accentuazione del procedimento per decreto e sull'accentuazione della depenalizzazione; ho già parlato dell'udienza preliminare, mentre dico che siamo d'accordo con il principio ribadito che la sentenza penale non pregiudica l'azione civile, cosa che del resto è sentita ampiamente dalla società, per cui riteniamo che, ad esempio, un'altra attenzione debba porsi al problema della funzione del pubblico ministero rispetto al giudice istruttore. Questa è certamente la parte più delicata, poiché il pubblico ministero ed il giudice istruttore emanano atti di restrizione della libertà individuale.

Noi vorremmo, e auspicheremmo, che non fosse l'organo monocratico a decidere, ma che gli atti di restrizione, così come accade nella legislazione francese, siano emanati da un collegio. In Francia questo collegio si chiama collegio della libertà e quindi vorremo che il pubblico ministero che emani un ordine di carcerazione debba essere autorizzato da un organo collegiale, che dovrebbe essere istituito. Altrettanto dicasi per il giudice istruttore, perché non vedo il motivo, se togliamo al pubblico ministero la possibilità di agire come organo monocratico, per cui non dovremmo fare lo stesso con il giudice istruttore, anche perché sono ambedue giudici ed hanno ambedue lo stesso senso di equilibrio; e pertanto prevedere che il pubblico ministero non abbia alcuni poteri che ha invece il giudice, istruttore mi pare che sia una prevenzione nei confronti del pubblico ministero, che non deve trovare luogo nella legislazione. Quindi si potrebbe, semmai, affiancare ad entrambi gli organismi un organo collegiale che autorizzi i provvedimenti di restrizione della libertà che essi si trovassero ad emettere.

In questo quadro cui ho voluto accennare, nel quale con la legge di delega si prevede una nuova serie di istituti, noi della democrazia cristiana ci troviamo — come è stato detto — ad occhi aperti, perché certamente il processo accusatorio che si vuole inquadrare con questa riforma non è un processo accusatorio vero

e proprio, essendovi una commistione tra un processo accusatorio ed il vecchio regime: quindi si deve necessariamente trovare la possibilità che esso sia leggibile ed eseguibile. In questo sono d'accordo con il collega Cifarelli per prevedere anche l'istituto del patrocinio gratuito, premessa indispensabile per garanzia di difesa di ogni cittadino, anche il meno abbiente, proprio perché il processo accusatorio richiede maggiormente la presenza del difensore. Anche sul patrocinio gratuito è necessario perciò ricercare la difesa degli interessi di tutela delle libertà del cittadino.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le brevi e semplici considerazioni che la democrazia cristiana formula attraverso le mie parole; noi reputiamo e siamo sensibili a processi evolutivi della norma di procedura penale, se essi si volgono e si rivolgono verso una migliore garanzia dei diritti e della libertà dei cittadini. Guai se, attraverso una riforma, si volesse fare un passo indietro, sotto l'incalzare di fatti emotivi o di legislazioni di emergenza! La legge riguarda l'avvenire e si proietta nell'avvenire. La legge vuole anche dare un messaggio di civiltà alle coscienze libere; e noi che, vivaddio, viviamo in un'Italia democratica e libera, non possiamo non riconoscere di credere nella legislazione. Siamo qui non solo perché crediamo nella riforma del codice di procedura penale in se stesso e nelle sue parti normative, ma anche perché crediamo che questa riforma debba costituire la premessa per una più complessiva riforma delle istituzioni giudiziarie, che oggi risentono ancora di aspetti borbonici, che oggi risentono ancora di aspetti dell'epoca fascista, e che, invece, devono affacciarsi su una civiltà quale quella occidentale, ove la libertà fondamentale dell'individuo è il bene supremo che bisogna salvaguardare (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente,

onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, a nome del gruppo liberale formulerò alcune brevi osservazioni. Ci riserviamo di intervenire nel prosieguo del dibattito, anche con nostri emendamenti e nostre proposte precise.

Il codice di procedura penale risente di una datazione precedente alla Corte costituzionale. Quando fu concepito e attuato, secondo la filosofia dell'allora guardasigilli Rocco, esso era coerente con l'impostazione culturale, con l'impostazione politica e con l'impianto costituzionale dell'epoca. Con la Costituzione e con i nuovi principi che la Costituzione volle affermare, il codice di procedura penale avrebbe dovuto essere subito riformato.

Il ritardo della situazione attuale e l'eco delle cose ascoltate in questo dibattito confermano che questa riforma ormai ha tardato troppo. La necessità di cambiamento era insita in tutto l'impianto costituzionale, non soltanto negli articoli 3 e 24, che più significativamente davano il segno dell'innovazione.

Infatti, l'attuale codice di procedura penale, per gli interventi reiterati della Corte costituzionale e per gli interventi legislativi successivi, risulta stravolto rispetto alla sua impostazione originaria. E questa situazione è stata resa più grave là dove si consideri che, appunto, gli interventi legislativi negli ultimi anni non sono stati ispirati ad un'unica linea di tendenza, ma sono stati ondegianti tra linee di tendenza, tra principi, impostazioni, necessità di volta in volta diverse.

Ecco perché il sistema attuale manca di coerenza; ecco perché il sistema attuale ha portato ad una sclerosi e ad una difficoltà quale quella che abbiamo sentito riecheggiare nel dibattito di questi giorni sulla giustizia nel nostro paese. Di fatto, si è realizzato un indebolimento della posizione del cittadino di fronte alla giustizia penale.

La delega del 3 aprile 1974 aveva formulato un impianto che certamente, nelle sue linee di massima, era condivisibile e che avrebbe potuto e dovuto essere realizzato in tempi rapidi, mentre ha subito una battuta d'arresto per una sorta di

controtendenza nella cultura dominante di questi anni. Dobbiamo riconoscerlo. La sua mancata attuazione non è stata un fatto da ricondurre soltanto alla mancanza di volontà politica, all'inerzia dei governi che via via si sono succeduti, ma anche e soprattutto a questa controtendenza che si è manifestata.

Il terrorismo, i suoi gravi attacchi allo Stato, il riesplodere nel nostro paese, in termini drammatici, vorrei dire senza precedenti, di una delinquenza organizzata con un grado di pericolosità elevatissimo, hanno arrestato il processo di riforma in senso democratico e garantista che era contenuto appunto nei principi della legge delega del 1974.

Questa sorta di pericolosa controtendenza si è via via affermata, dando un durissimo colpo al garantismo. Ed oggi la situazione è divenuta insostenibile ed esplosiva. Pensiamo alla carcerazione preventiva, di fatto illimitata, che è diventata una sorta di strumento surrettizio di espiazione preventiva di pena. Il nostro processo, che nel vecchio impianto era inquisitorio, adesso è diventato qualcosa di più: potremmo definirlo un processo vessatorio, per cui un uomo, posto al di sopra della legge, può decidere presuntivamente che un individuo è colpevole, e può farlo marcire in galera per mesi o per anni, senza prove, limitandosi poi a dire, quando questo è dichiarato innocente: «Scusi, abbiamo sbagliato». E questo, in un paese che ha la nostra tradizione e cultura giuridica, non è assolutamente tollerabile.

Queste cose le abbiamo dette con forza in questo ramo del Parlamento quando abbiamo affrontato il tema della carcerazione preventiva. In quella occasione abbiamo portato avanti ed abbiamo approvato una proposta che, a nostro avviso, rappresenta un obiettivo avanzamento, in linea con la riforma che vorremmo attuare. Ed il fatto che l'altro ramo del Parlamento tardi ad affrontare questo tema non può essere certo visto con ottimismo; dobbiamo anzi sottolinearlo negativamente.

Pensiamo alla situazione carceraria del

nostro paese: due terzi dei detenuti, oltre 28 mila soggetti, sono in attesa di giudizio; pensiamo che, secondo le statistiche, oltre il 50 per cento dei processi si concludono con delle assoluzioni. Mentre parliamo, oltre 14 mila innocenti sono detenuti nelle carceri italiane.

Ed ancora altri colpi al garantismo: la cosiddetta legislazione premiale, il cosiddetto pentitismo, che si dice ora di voler estendere anche ai pentiti della mafia. Pensare soltanto a qualcosa del genere significa non conoscere che cosa sia culturalmente la mafia, quali siano le sue radici, che cosa sia la delinquenza organizzata nelle regioni meridionali e, quindi, significa voler introdurre un altro elemento di incertezza e di pericolosità.

Il pentito della mafia, oltre ad essere un assurdo nella concezione subculturale o pseudo culturale della tradizione mafiosa, è un rischio per il nostro sistema, per la libertà, per una efficace, reale lotta alla mafia.

Vi sono state altre battute di arresto: il fermo di polizia, per fortuna poco attuato; istituti di dubbia interpretazione, come la fattispecie penale di associazione mafiosa, che meriterebbe un approfondimento, una rimediazione per essere più collegabile all'impianto culturale del nostro diritto penale. Ed ancora, i maxiprocessi, con centinaia di imputati, che rappresentano semplicemente occasioni di grande protagonismo, e che raramente si concludono con delle condanne, dopo che però, è stato alzato molto polverone.

Ulteriore motivo di appesantimento del sistema è rappresentato dall'enorme numero di procedimenti, anche in grado di appello, fenomeno dovuto al fatto che, a causa della lentezza del sistema, la lunghezza dei processi costituisce una specie di corsa alla rovescia contro il tempo, per inseguire la prescrizione.

E poi la mancanza di giudici, di mezzi e di strutture adeguate, soprattutto nelle regioni calde. Pensiamo ad una corte d'appello come quella di Palermo (che è certamente uno dei punti più caldi tra quelli in cui si svolge lo scontro con la criminalità organizzata), che soffre di in-

completezza degli organici: tutto ciò mentre un numero eccessivo di magistrati è assegnato ad altri compiti, specialmente di natura amministrativa. Una riforma che non costerebbe nulla, semplicissima, sulla quale tutti sono d'accordo, potrebbe liberare un numero enorme di giudici togati, per avviarli ai procedimenti seri. Si tratta della riforma della competenza dei giudici civili e penali. Si consideri che oggi un giudice togato deve occuparsi di cause per incidenti automobilistici, in relazione a danni di qualche centinaia di migliaia di lire, mentre vi sono 28 mila detenuti in attesa di giudizio! Su questi aspetti dobbiamo intervenire con urgenza.

C'è poi il problema del protagonismo di certi magistrati (per fortuna una minoranza) con il mandato di cattura facile. Anche la settimana scorsa siamo dovuti intervenire, con un'interrogazione alla quale speriamo che il ministro di grazia e giustizia risponda rapidamente, in relazione all'azione di un magistrato che, in ordine a notizie diffuse da un parlamentare che se ne era assunta la responsabilità (e rispetto alle quali la stessa Commissione di inchiesta sulla P2 aveva negato poi il carattere di segretezza), ben sapendo che la cosa avrebbe comunque suscitato scalpore, ha ritenuto di aprire una inchiesta giudiziaria nei confronti dei quotidiani che avevano pubblicato quelle notizie. Di qui, di converso, il rischio di attentato alla libertà di stampa.

Il problema del protagonismo dei magistrati, del ruolo della magistratura, va affrontato presto in Parlamento. E la via, onorevoli colleghi, non può che essere quella di una riforma del sistema di responsabilità non soltanto disciplinare, ma anche civile, del magistrato, in relazione agli atti compiuti. Qui, non si tratta di attentare alla libertà di giudizio del magistrato: si pensa piuttosto al giudice pigro, o a quello del mandato di cattura facile, si pensa a tutte quelle occasioni in cui, a causa di decisioni gravissime prese con leggerezza, un cittadino può essere duramente e ingiustamente colpito, senza che nessuno poi ne risponda. Perché deve es-

serci questa categoria di irresponsabili, di uomini al di sopra della legge, là dove tutti gli altri pubblici dipendenti dello Stato rispondono secondo i principi del codice civile? Questo è un tema che non può essere rinviato, e che va ricordato con la riforma del codice di procedura penale che ci accingiamo a varare.

Lo Stato non può far pagare ai cittadini lo scotto della propria inefficienza. Ecco perché riteniamo che la delega sia assolutamente indifferibile. Troppi elementi contraddittori si sono mescolati nel nostro sistema, al punto di poter dire che non sappiamo più quale sia la sistematica nella quale il nostro processo penale si muove. La delega è quindi indifferibile ma insieme ad altre riforme. Ho accennato prima ad alcune di queste, ma ancora sinteticamente vorrei fare qualche altra enunciazione: la modifica delle circoscrizioni; ho parlato già della riforma della competenza civile e penale; ho parlato già dell'ammodernamento della polizia e del suo potenziamento; ho parlato dei rischi cui andiamo incontro se non ci poniamo il problema di riqualificare anche la carriera dei magistrati, ripensando perciò all'errore che è stato compiuto introducendo il sistema della carriera automatica. Se vogliamo evitare il rischio della insicurezza collettiva, di precipitare nella barbarie, dobbiamo ammodernare il nostro sistema e renderlo coerente a principi nuovi. Questo significa ovviamente un'attenzione nuova e diversa nei confronti dei problemi della giustizia, che deve cominciare da un'attenzione anche di carattere finanziario. Basti pensare che lo stanziamento a favore della giustizia è inferiore all'1 per cento del complesso delle spese statali: non possiamo pretendere una giustizia efficiente.

Il Parlamento, il Governo devono compiere un grande sforzo di efficienza per realizzare la delega in tempi brevi. In fondo la situazione sociale del nostro paese oggi si è in qualche modo certamente rasserenata. Non dico che vi sia stata la vittoria definitiva nella lotta al terrorismo, ma certamente si sono avuti

risultati apparentemente positivi (quello è un campo più oscuro dove azzardare previsioni è pericoloso) nella lotta alla mafia: basti pensare che in Sicilia i reati di sangue nell'ultimo anno sono largamente inferiori rispetto all'anno precedente. Questi primi segni possono indurci ad un cauto ottimismo, e quindi possono e devono portarci a dire «basta» agli strappi alla libertà. Nelle more dell'attuazione della delega, dobbiamo pertanto cominciare ad inserire alcuni istituti, proprio per preparare il quadro istituzionale e anche culturale del nuovo impianto legislativo. Vanno pertanto approvate presto le leggi del cosiddetto «pacchetto Martinnazzoli» in materia di rito direttissimo, di carcerazione preventiva, di riparazione degli errori giudiziari (è una risposta di civiltà che il paese deve dare ai suoi cittadini), di modifica della competenza pretorile con l'istituzione del giudice di pace, di patrocinio gratuito, senza con ciò perdere di vista il complessivo impianto della delega.

Sui contenuti di fondo della delega noi siamo sostanzialmente d'accordo. Come liberali, profondamente convinti che il bene supremo sia quello della libertà, noi riteniamo che questa impostazione sia sufficiente a garantire in maniera soddisfacente il rapporto del binomio autorità-libertà. Guai, infatti, a pensare ad una libertà alla quale non corrisponda l'autorità, ma nella certezza del diritto e nel rispetto totale del garantismo e dei diritti del cittadino.

Esistono, certo, alcuni punti di merito su cui — da parte nostra, ma vorrei dire da parte di tutti — vi sono dubbi e perplessità. Su alcuni punti di merito il dibattito dovrà essere approfondito; lo faremo in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti, che anche noi, come gruppo liberale, presenteremo. Tuttavia il complesso della delega ci convince.

Ci convince il passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio; e qui bisogna fare una sottolineatura. Guai se volessimo introdurre nel nostro sistema, nel nostro ordinamento, nella nostra tradizione giuridica un impianto di tipo anglosassone;

guai se volessimo trasferire la legislazione anglosassone nella nostra. Questo sarebbe un tragico errore, perché diversa è la tradizione giuridica, diversa è la sensibilità giuridica dei cittadini nel nostro paese. Si tratta quindi di inventare, come si è cercato di fare (e questo è lo sforzo positivo contenuto nella delega), un rito accusatorio ma adeguato al sistema della nostra realtà, un rito accusatorio che tenga conto dei principi giuridici della civiltà giuridica italiana. In caso contrario si correrebbe il rischio di elaborare una riforma inattuabile; e troppe riforme abbiamo già introdotte nel nostro sistema, come pure riforme che, una volta attuate, si sono rivelate disastrose. Faccio un solo esempio chiaro a tutti: quello della riforma sanitaria.

Vediamo con positività l'accelerazione dei processi, il loro snellimento portato avanti dalla riforma; ma anche qui dobbiamo avvertire che vi sono dei rischi, come quello della disparità di trattamento.

Anche riguardo al patteggiamento, dovremo approfondire il dibattito, dovremo far sì che non diventi una sorta di istituto deviante rispetto al sistema che vogliamo realizzare.

Siamo d'accordo sull'affermazione che il pubblico ministero deve diventare il *dominus* dell'indagine preliminare, ma a condizione che nel processo penale sia affermata e garantita la parità sostanziale di tutte le parti dinanzi al giudice, in relazione all'acquisizione probatoria. A fronte quindi di questa indagine preliminare più snella, noi sottolineiamo l'urgenza e la necessità di rafforzare il diritto di difesa ed il garantismo.

Anche qui però dobbiamo recuperare dalla nostra tradizione giuridica il concetto non di un pubblico ministero accusatore *tout court*, ma di un pubblico ministero come garante dell'ordinamento, un accusatore che può formulare anche richieste di proscioglimento. Attenzione poi al problema della prova, che deve formarsi in dibattimento, in contraddittorio tra le parti, e non, come oggi avviene sovente, senza alcuna garanzia. E qui ci

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

sono alcune norme che ci preoccupano, a proposito di qualche cautela in ordine al diritto di difesa dell'imputato, quando si dice che il difensore dell'imputato potrebbe essere difensore dell'associazione. Vi è un momento delicatissimo in cui il difensore dell'imputato non può e non deve essere informato dell'oggetto delle domande che vengono formulate all'imputato.

Si tratta di una via pericolosissima: su questo punto abbiamo forti perplessità, potendo costituire un gravissimo attentato al diritto di difesa. Anche se ci preoccupiamo del rischio del proliferare degli incidenti istruttori, noi riteniamo che questo sia un rischio da correre, perché l'incidente istruttorio — senza voler fare rientrare dalla finestra l'istruttoria formale che andiamo ad abolire — è la garanzia della parità delle parti.

Bisogna naturalmente — e questo è un altro passaggio delicato della legge — coordinare il nuovo impianto con la legislazione di emergenza, cercando di superarla. Noi dobbiamo uscire dall'emergenza. Ci rendiamo conto di alcuni problemi di gradualità, ci rendiamo conto che non tutta quella controtendenza, di cui parlavo all'inizio, può essere superata con un tratto di penna, ma i tempi devono essere stretti e dobbiamo tornare alla normalità delle garanzie previste dalla Costituzione.

D'altronde, riteniamo che uno Stato è forte solo quando sa affrontare qualunque emergenza con le leggi ordinarie e senza ricorrere a strappi alla libertà. Il sistema più efficiente e rapido porta automaticamente ad una migliore lotta contro la delinquenza, sia quella comune, sia quella organizzata.

In conclusione, che cosa possiamo dire, onorevoli colleghi? L'ordine pubblico non è quello che si impone per le strade, ma è quello che si afferma nelle coscienze, è quello che si afferma culturalmente all'interno della coscienza di ognuno di noi. Ed una riforma che renda questo paese più moderno e più civile è certamente un passo avanti, comunque un passo avanti nella lotta contro la delinquenza. Se abbiamo iniziato questo lungo cammino, questo diffi-

cile cammino, che mi auguro non lungo, non possiamo non manifestare un cauto ottimismo, il cauto ottimismo di coloro i quali si rendono conto, come noi, che quando un paese trascura i problemi della giustizia precipita nella barbarie. Quando un paese, come stiamo facendo noi in questi giorni (e dobbiamo dare atto della sua sensibilità al ministro della giustizia), riporta al centro della sua problematica i problemi della giustizia, questo è un paese che si muove sulla strada della civiltà per la rifondazione dello Stato di diritto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni, interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Son pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 4 giugno 1984, alle 16,30:

Interpellanze e interrogazioni sulla situazione nel Golfo Persico.

La seduta termina alle 12,30.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: mozione Codrignani n. 1-00067 del 18 maggio 1984.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

AVV. CESARE BRUNELLI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 13.20.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PICCHETTI, PROVANTINI, PEGGIO E
CERRINA FERONI. — *Al Ministro dell'in-*
dustria, del commercio e dell'artigianato.
— Per sapere —

premessso che da notizie di stampa
si è appreso che il presidente della GEPI,
il cui mandato non è scaduto, sarebbe sta-
to chiamato dall'ENI alla presidenza del-
l'AGIP:

rilevato che qualora la notizia rispon-
da a verità, ciò comporta il rinnovo della
carica di presidente della GEPI in una
fase delicata per l'operatività della stessa
per la soluzione dei problemi delle azien-
de assegnate o rilevate alla GEPI anche da
recenti leggi, e mentre si apre in Parla-
mento la discussione sui disegni di legge
di riforma della GEPI —:

se tali notizie rispondano a verità, e,
se confermate, le motivazioni per cui si è
pervenuti a tale situazione;

quale sia l'orientamento del Governo
e quali atti urgenti intenda compiere per
garantire alla GEPI un'immediata direzione
capace di corrispondere pienamente alle
esigenze operative attuali ed alle prospet-
tive di riforma della GEPI stessa.

(5-00901)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere quali iniziative amministrative intenda assumere per sollecitare la conclusione del ricorso n. 725249 presentato alle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra dal signor Giuseppe Cattaneo, nato il 31 luglio 1922 a Cava Manara (Pavia) e residente a Pieve Emanuele (Milano).

L'interrogante fa presente che la pratica sin dal 1982 era in istruttoria presso la procura generale, la quale era in attesa di un parere chiesto il 16 febbraio 1982 al collegio medico legale del Ministero della difesa. (4-04431)

DEL MESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso:

che già da diversi anni sono stati redatti a cura dell'ANAS di Napoli cinque progetti per rendere più agibile il pericoloso e ormai insufficiente percorso della strada statale 163 (statale costiera amalfitana);

che ben tre dei cinque progetti sono esecutivi e vi è stato anche l'inserimento nel piano triennale viario dell'ANAS per un valore di 10 miliardi di lire;

che i relativi pareri degli organismi competenti sono stati già espressi;

che tutto è stato poi rimesso per una decisione definitiva alla direzione dell'ANAS di Roma;

che i relativi progetti sembra siano stati nuovamente rimessi alla sede dell'ANAS di Napoli per un ulteriore parere non previsto in precedenza dalle norme vigenti, mentre i tre progetti esecutivi erano stati approntati per essere già appro-

vati dal consiglio di amministrazione dell'ANAS di Roma nel luglio 1982 -

per quali motivi a tutt'oggi non si sia ancora proceduto all'appalto dei relativi lavori. (4-04432)

VITI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali la società SNAM, impegnata nella costruzione del metanodotto denominato « Allacciamento per Guardia Perticara », in provincia di Potenza, insista nell'attraversamento di contrade, quali quella di « Vigne Sauro », già interessate da consistenti processi di trasformazione fondiaria e dalla presenza di elevate quote di valore aggiunto.

Per conoscere, inoltre, se esistano, come invece sembra, percorsi alternativi del tutto ininfluenti sulla giacitura economica e produttiva dei terreni: percorsi che possono essere esaminati e attivati, salvaguardando le risorse costruite dalla fatica e dall'impegno degli uomini, in un'area certamente non prodiga, e sollecita l'intervento dei Ministri perché venga immediatamente scongiurata una prospettiva che sta eccitando animi e prestandosi a legittime reazioni da parte di numerose famiglie di coltivatori. (4-04433)

ALAGNA E DE LUCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere -

premessi che nuove e più intense correnti di traffico economico e commerciale nonché sempre più consistenti flussi turistici si verificano tra la città di Trapani verso il Nord Africa in generale e con la Tunisia in particolare, naturale ed obbligato punto di snodo e proiezione logica con i paesi dell'area euromediterranea;

tenuto conto che, nel passato ed attualmente, i competenti pubblici poteri si sono adoperati, nei modi e nelle sedi op-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

portuni, per un adeguato rilancio ed un giusto e necessario ripristino di nuove attrezzature aeroportuali di Trapani -

se ritenga utile, anche per ovviare al non positivo fatto che la potenziale utenza trapanese e della viciniora area geografica sia costretta a servirsi della linea Roma-Tunisi, ripristinare almeno bisettimanalmente la linea aerea Alitalia Trapani-Tunisi e viceversa, andando così incontro a pressanti richieste delle locali autorità pubbliche e consentendo un giusto

atto di giustizia economica, sociale e culturale dell'intera comunità siciliana e di quella trapanese in particolare. (4-04434)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi del ritardo della pratica di liquidazione di pensione di guerra del signor Nicola Del Buono, inoltrata alla Corte dei conti con protocollo n. 16228/R ricorso n. 863787, e della quale non si hanno notizie dal 1980. (4-04435)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

CODRIGNANI, MASINA E BASSANINI.
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso che le dinamiche che hanno condotto ad accordi fra il Sudafrica e il Mozambico nulla hanno a che vedere con la possibilità di legittimare un governo che fonda il proprio potere sulla discriminazione razziale e che il viaggio in Europa di Pieter Botha non può assumere il significato di un accoglimento del Sudafrica nel concerto dei paesi democa-

tici, nel momento in cui questo regime esprime una più forte volontà egemonica su tutta l'Africa meridionale - se il Governo italiano intenda ricevere il primo ministro sudafricano e, in caso affermativo, quale iniziativa vorrà assumere per ribadire l'orrore del nostro paese per la politica dell'*apartheid* e il sostegno del diritto all'uguaglianza e al rispetto delle nazionalità oppresse e per confermare la solidarietà alla linea espressa dalle Nazioni Unite nella condanna del razzismo del regime di Pretoria e nel riconoscimento del diritto all'autodeterminazione dei popoli che vivono da oppressi, e con gravi lesioni dei diritti umani, nel paese che è loro.
(3-01002)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere - in relazione ai gravissimi sviluppi della guerra tra Iran e Iraq, le cui conseguenze potrebbero ripercuotersi sul sistema economico mondiale -:

quali iniziative il Governo italiano ritenga di poter assumere per favorire le trattative di pace;

se ritenga di informare il Parlamento, appena possibile, degli sviluppi della azione diplomatica.

(2-00356) « ROGNONI, SILVESTRI, SEGNI, GITTI, FERRARI SILVESTRO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere - premesso che la guerra fra Iran e Iraq è venuta ulteriormente aggravando la tensione in tutta la zona del Golfo e che gli Stati arabi dell'area hanno avviato una politica di riarmo, in particolare aereo e missilistico, che non può non preoccupare dati gli interessi che le due

grandi potenze hanno sulle vie del petrolio -:

quale sia l'iniziativa del Governo per contribuire nell'ambito della politica estera italiana e nei contributi, da dare nelle sedi internazionali, a disincentivare le tensioni di guerra e a promuovere il negoziato a tutti i livelli;

se il Governo intenda chiarire quali sono le responsabilità italiane in ordine alle forniture di armi all'Iran e all'Iraq e se sia stata emanata una disposizione che vieti il commercio delle armi con i paesi belligeranti;

se il Governo italiano intenda escludere fin d'ora in ogni caso la partecipazione a iniziative militari, anche difensive e multilaterali, nella zona del Golfo;

quali dati di previsione il Governo è in grado di fornire nel caso deprecato dell'interruzione dei rifornimenti petroliferi.

(2-00357) « CODRIGNANI, RODOTÀ, BALBO CECARELLI, BARBATO, BASSANINI, COLUMBA, FERRARA, GIOVANNINI, GUERZONI, LEVI BALDINI, MANCUSO, MANNUZZU, MASINA, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, PISANI, RIZZO, SALATIELLO, VISCO ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

MOZIONE

La Camera,

ribadite le preoccupazioni sull'esito delle recenti trattative in sede CEE, in particolare per il comparto lattiero caseario;

considerato che il meccanismo delle « quote » produttive individuali, introdotto dai regolamenti CEE 856/84 e 857/84, penalizza i produttori agricoli, specie quelli che hanno effettuato, anche di recente, investimenti aziendali di notevole rilievo nonché quelli che operano nelle zone svantaggiate, contraddicendo le iniziative per una politica di valorizzazione e sviluppo delle zone interne;

sottolineato che si prospettano le condizioni per ritenere lesa l'interesse vi-

tale del nostro paese a salvaguardare l'agricoltura e l'economia italiana,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per rinegoziare i regolamenti CEE 856/84 e 857/84, al fine di tener conto della situazione del settore zootecnico nel nostro paese, radicalmente diversa da quella che si riscontra in altri Stati membri della Comunità;

e di conseguenza a sospendere l'applicazione nazionale degli stessi regolamenti.

(1-00075) «LOBIANCO, MORA, ANDREONI, CAMPAGNOLI, BRUNI, PELLIZZARI, ZAMBON, ZUECH, CARLOTTO, BALZARDI, RABINO, CONTU, RINALDI, URSO, RICCIUTI, CITARISTI, CRISTOFORI, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, ZARRO, BAMBI».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 1 GIUGNO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma